Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE Emanuele Sica

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Lì 28 MAG 2021



### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28 MAG 2021

ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000. Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.



(Provincia di Salerno)

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 18 del 27.05.2021

OGGETTO: Art. 151, 172, 174 D.lgs 18/08/2000, n. 267 - Bilancio di previsione per l'esercizio 2021 ed allegati - Relazione revisionale e programmatica - Bilancio pluriennale 2021/2023 - DUP 2021/2023 - Approvazione.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di maggio,

alle ore 18.00, nella sala delle adunanze del Comune di Capaccio Paestum in via Vittorio Emanuele. del Comune di Capaccio Paestum.

Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
ALFIERI Francesco	SI		ACCARINO Pasquale	SI	
SICA Emanuele	SI		MEROLA Angelo	SI	
CILIBERTI Igor	SI		VOZA Italo		SI
MASTRANDREA Antonio	SI		SABATELLA Luca		SI
DI FILIPPO Antonio	SI		PAOLINO Ulderico	SI	
CIRONE Giovanni	SI		SICA Vincenzo		SI
AGRESTI Antonio	SI		Quaglia Angelo	SI	
MUCCIOLO Fernando Maria		SI	LONGO Francesco	SI	
SCARIATI Antonio	SI				()

Sono presenti gli assessori: BELLELLI, MASIELLO, PICARIELLO, SCARIATI Consiglieri

Presenti n. 13 Assenti n. 4

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Sica Emanuele, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore. La seduta è pubblica.

Relaziona l'argomento il Sindaco che evidenzia che il Comune è stato tra i primi ad approvare il bilancio 2021 nonostante le proroghe di legge.

Ringrazia il Segretario Generale e tutti gli uffici che hanno contribuito in particolare l'ufficio tributi. Evidenzia il parere favorevole del Collegio dei Revisori e il mancato aumento di tasse, con riduzione del 10% della TARI. Evidenzia inoltre che gli investimenti a carico del bilancio sono pari al 1,85 % dei primi 3 titoli del bilancio, ossia ben al di sotto del limite del 10% previsti per legge.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali "deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".
- all'articolo 162, comma 1, prevede che "Gli enti locali deliberano annualmente Il
  bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le
  previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le
  previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili
  generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
  modificazioni";

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Visto il D.L 30/04/2021 n.56, pubblicato in G.U. n. 103 del 30 dicembre 2021, che differisce al 31 maggio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati; Atteso che:

 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 213 in data 03.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2021-2023 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 214 in data 03.05.2021 esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;

Kitenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000:

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità:

Visto i verbali delle competenti Commissioni;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali:

LONGO: Evidenzia mancata previsione del debito verso il Consorzio Bacino SA 2 (legge intervento allegato).

SINDACO: Replica che in ordine agli accertamenti IMU si è stati prudenti nell'iscrizione dell'entrate nonostante l'incisiva e coraggiosa opera di accertamento sulle prime case fittizie. Assicura costante monitoraggio sull'esito dei pagamenti e rateizzazioni.

Evidenzia infine che laddove s'imponga ripiano debito verso il Consorzio SA2 e il Collegio dei Revisori ne riconosca necessità, non vi sarà problema a riconoscerlo.

LONGO: Spiega che i 28milioni messi a ruolo spalmati in 3 anni sono un problema e che le limitate capacità di riscossione imporranno correzioni.

Polemica tra Sindaco e il Consigliere Longo

**Proceduto** alla votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n. 13, astenuti n.///, votanti n.13, voti favorevoli n.11, contrari n.2 (Sica Emanuele, Longo);

#### **DELIBERA**

- 1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2021/2023, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011 e Dup 2021/2023 unitamente ai relativi allegati opportunamente rettificati degli eventuali errori materiali;
- 2. di dare atto che il bilancio di previsione 2021-2023 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;
- 3. di dare atto che il bilancio di previsione 2021-2023 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
- 4. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
- 5. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
- 6. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

Con successiva votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente - consiglieri presenti n.13, astenuti n.///, votanti n. 13, voti favorevoli n.11, voti contrari n.2 (Sica Emanuele, Longo), la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali.

h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2019), e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27.05.2021, relativa all'approvazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 31.03.2021, relativa all'approvazione del Piano Economico Finanziario per il Servizio Gestione Integrata del Ciclo dei Rifiuti 2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 31.03.2021, relativa alla presa d'atto delle aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 31.03.2021, relativa all'approvazione della TARI 2021 e ratifica delibera di Giunta Comunale n. 101 del 04.03.2021 e approvazione Piano Economico Finanziario TARI 2021, di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 31.03.2021, relativa al Piano delle Alienazioni e Valorizzazione degli immobili Comunali;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 31.03.2021, relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2021, relativa all'approvazione Piano Programma 2021/2023 dell'Azienda Speciale Paistom;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31.03.2021, relativa all'approvazione Piano Programma 2021/2023 del CST Sistemi Sud;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27.05.2021, relativa all'approvazione del Piano Triennale OO.PP. 2021/2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 in data 28.11.2019, con cui è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del d.Lgs.n. 23/2011, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 27.12.2007, di riconferma delle addizionali comunali IRPEF approvate con deliberazione n. 6 del 23.03.2007 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 in data 18.03.2021, relativa all'approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione, nonché relativa all'approvazione delle tariffe per la gestione del servizio acquedotto per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 in data 04.03.2021, di destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 620 in data 23.12.2020, di destinazione Programma Triennale del Fabbisogno del Personale triennale 2020/2022 – Piano delle assunzioni anno 2020 – Provvedimenti;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che "gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun

anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che "a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123".

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Visto altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali, prevede che "i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano";

Rilevato che, per effetto dell'art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:

- per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7, D.L. n. 78/2010);
- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010);
- per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010);
- per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010);
- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011);
- per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012);
- per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art. 6, c. 13, D.L. n. 78/2010);

### Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;



# Comune di Capaccio Paestum

(Provincia di Salerno)

# PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.C.

(Art. 49, comma 1, d.lgs 267/2000)

OGGETTO: ART. ASA, AZZ, AZ4 Dhes 18 OS /2000 N. 267 BILANCIÓ DI PRE VILLOM & PEZ US SECIZIO ZOZA ES AUES PSIAZIONE REVISIÓNALE E PROGRAMMATICA - BILANCIÓ PLUMS ZOZAJ 2023 - DUP 2021/2023 - APPROVAZIONE	471
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere	
FAVOTOW >	
Data 24.05.621	PO PO
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:	
TAYONEVO W	
Data 24.05.221	P.O.

## Comune di Capaccio Paestum (Provincia di Salerno)



# Responsabile Area P.O Dott.Andrea D'Amore

Contabilità e Finanza PTFP- Procedure assunzionali

Via Vittorio Emanuele 84047 Capaccio Paestum (SA)
Tel. 082812235 email a.damore@comune.capacio.sa.it
pec: protocollopec@comune.capaccio.sa.it

### Capaccio Paestum,

Il Responsabile Finanziario di Area P.O. Dott. Andrea D'Amore

Richiamato l'art. 153, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni, che assegna al Responsabile Finanziario la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel Bilancio;

Esaminato lo schema di Bilancio 2021/2023, composta dai seguenti documenti:

ALLEGATO - Bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati così composto:

- A Bilancio di previsione 2021.2023 Entrata (all.9)
- A\_Bilancio di Previsione 2021.2023 Spesa (all.9)
- A\_Riepilogo Titoli Entrata (all.9)
- A Riepilogo Titoli Spesa (all.9)
- A Bilancio per titoli Tipologia e categoria (all.9)
- A Riepilogo macroaggregati (all.9)
- A Riepilogo Missioni (all.9)
- A\_Funzioni Delegate (all.9)
- A Contributi Comunitari ed Internazionali (all.9)
- A Spese Correnti
- A Spese C Capitale
- A Rimborso Prestiti
- A Servizi C Terzi
- A\_Quadro Generale Riassuntivo (all.9)
- A Equilibri di Bilancio (all.9)
- A Risultato di Amministrazione Presunto (all.9)
- A Limiti di Indebitamento degli Enti Locali (all.9)
- A FPV 2021
- A FPV 2022
- A FPV 2023
- A composizione FCDE 2021
- A composizione FCDE 2022
- A composizione FCDE 2023
- A Elenco Analitico Risorse Vincolate A/1 A/2 A3
- A Parametri Enti stutturalmente deficitari (da Rendiconto 2019)
- B Piano degli Indicatori Sintetici
- B Piano degli Indicatori Analitici Entrata
- B Piano degli Indicatori Analitici Uscita
- B Piano degli Indicatori Quadro Sinottico
- C Allegato 1 trasparenza Entrata
- C Allegato 1 trasparenza Spesa
- D Elenco Residui attivi
- D Elenco Residui Passivi
- E Quadro Mutui per Missione e Programma 2021

- E\_Quadro Mutui per Missione e programma 2022
- E\_Quadro Mutui per Missione e programma 2023
- F\_ Indirizzi internet di pubblicazione delle risultanze dei rendiconti 2019 dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al DLgs 118/2011.
- G\_ Elenco fitti passivi;
- H Nota integrativa;

VISTO altresì lo schema di DUP 2021/2023, predisposto conformemente all'art. 170 del D.Lgs. nº 267/2000, adottato dalla giunta comunale in data 213 con numero 03.05.2021;

Verificato che risultano rispettati i principi di bilancio prescritti dall'art. 162 del D.Lgs. nº 267/2000, con particolare riguardo ai principi generali applicati allegati al D.Lgs. 23/06/2011, nº 118 e successive modificazioni;

#### VISTI:

- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto dell'Ente

Ai sensi dell'art. 153, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, nº 267 e successive modifiche ed integrazioni,

#### **ESPRIME**

parere FAVOREVOLE sulla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai Responsabili di Area P.O., iscritte nel Bilancio di Previsione 2021/2023.

II Responsabile Finanziario Area P.O.



#### IL COLLEGIO DEI REVISORI

## Parere del Collegio dei Revisori

Verbale n. 11 del 26/05/2021

Oggetto: Parere alla proposta di Deliberazione di C.C. trasmessa a mezzo pec in data 24/05/2021 ad oggetto: "Approvazione DUP 2021/2023".

### Il Collegio,

riunito in modalità telematica per lo svolgimento delle attività connesse alla funzione dell'organo di revisione stabilita dall'art. 239 del D. Lgs 267/2000 (TUEL) nonché alla funzione di vigilanza e controllo richiamata dai Principi di Vigilanza e Controllo stabiliti dalla Commissione "Revisione dei principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali" del CNDCEC.


Vista la deliberazione di Giunta Comunale N. 213 DEL 03/05/2021 ad oggetto l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2022-2023, e che ne ha disposto la presentazione ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art. 174 comma 1 del TUEL n. 267/2000;

Visti i documenti alla stessa allegati:

- il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D.Lgs. n.50/2016; -il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58, comma 1 del D.L.n.112/2008;
- il programma biennale di forniture e servizi di cui all'art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;
- la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art.6, comma 4, del D.Lgs. 165/2001.

#### Tenuto conto che:

- a) l'art.170 del D.Lgs.. 267/2000, indica:
  - al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."
  - al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";
- b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo



presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";

- c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011, è indicato che il "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;
- d) Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il DUP presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:
  - in una approvazione, nel caso in cui il documento unico di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
  - in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta;

Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell'organo di revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla deliberazione di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione.

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare.

Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Tenuto conto dello schema di bilancio di previsione 2021-2023.

Ritenuto che il documento unico di programmazione 2021-2023 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicabile n. 4/1 e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue con il bilancio di previsione 2021-2023 in corso di approvazione;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 – 1° comma e 153 del D.lgs. 267/2000;

### Esprime parere favorevole

 sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato riservandosi di esprimere un giudizio di attendibilità e congruità nel momento di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

COMUNE DI CABRICATIONI DI CABR

### Lì 26/05/2021

Il Collegio dei Revisori
Il Presidente Dr. Guido Guida
Il Componente Dr. Costantino Sessa
Il Componente Dr. Francesco Salerno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni.





# COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

## Provincia di Salerno

# Parere dell'organo di revisione sulla proposta di BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023 e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE

**DOTT. GUIDA GUIDO** 

**DOTT. SESSA COSTANTINO** 

**DOTT. SALERNO FRANCESCO** 

### L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 12 del 27/05/2021

#### PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

#### presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, del Comune di Capaccio Paestum che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

lì 27/05/2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Guida Guido

Dott. Sessa Costantino

Dott. Salerno Francesco

(firmato digitalmente)\*

<sup>\*</sup>La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD).

### Sommario

PRI	EMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	5
NO.	TIZIE GENERALI SULL'ENTE	5
DO	MANDE PRELIMINARI	5
	RIFICHE DEGLI EQUILIBRI	
	STIONE DELL'ESERCIZIO 2020	
	ANCIO DI PREVISIONE 2021-2023	
	pilogo generale entrate e spese per titoli	
	do pluriennale vincolato (FPV)	
	visioni di cassa	
	ifica equilibrio corrente anni 2021-2023	
	rate e spese di carattere non ripetitivo	
	nota integrativa	
	RIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	
	RIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023	
A) E	ENTRATE	
	Entrate da fiscalità locale	21
	Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria	24
	Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni	24
	Sanzioni amministrative da codice della strada	25
	Proventi dei beni dell'ente	26
	Proventi dei servizi pubblici	26
	Nuovo canone patrimoniale (canone unico)	27
B) \$	SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	27
	Spese di personale	28
	Spese per incarichi di collaborazione autonoma	28
	Spese per acquisto beni e servizi	29
	Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	29
	Fondo di riserva di competenza	30
	Fondi per spese potenziali	30
	Fondo di riserva di cassa	31

### Comune di Capaccio Paestum

Fondo di garanzia dei debiti commerciali	31
ORGANISMI PARTECIPATI	33
SPESE IN CONTO CAPITALE	34
INDEBITAMENTO	35
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	37
CONCLUSION	38

## PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L'organo di revisione del Comune di Capaccio Paestum nominato con delibera dell'organo consiliare n. 47 del 30/09/2019.

#### Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
- che è stato ricevuto a mezzo pec in data 24/05/2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, approvato dalla giunta comunale in data 03/05/2021 con delibera n. 214,completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione:
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- · visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 24/05/2021 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

## **NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE**

Il Comune di Comune di Capaccio registra una popolazione al 01.01.2020, di n.23.067 abitanti.

### DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2020 *ha* aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 2020-2022.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione **sono stati allegati** tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL. L'Ente **ha adottato** il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Uffici Pareretdell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

Pagina 5 di 38

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione oltre l'esercizio.

L'Ente **ha provveduto** alla corretta contabilizzazione secondo quanto previsto dal principio contabile 4/2 punto 3.20-bis che prevede per le altre anticipazioni di liquidità che non si chiudono entro l'esercizio la seguente registrazione:

- a) le entrate derivanti dall'anticipazione sono accertate nel titolo 6 delle entrate "Accensione di prestiti";
- b) nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, è iscritto un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata;
- c) a seguito dell'incasso dell'anticipazione, le rate annuali di rimborso dell'anticipazione sono impegnate con imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono essere pagate (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento dell'anticipazione;
- d) il fondo di cui alla lettera b) è iscritto in entrata del bilancio dell'esercizio successivo, come quota del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, per un importo corrispondente al fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed è reiscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

Tali modalità operative devono essere seguite fino all'integrale rimborso delle anticipazioni ed essere rappresentate in ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione.

Con le suddette anticipazioni non sono stati finanziati debiti fuori bilancio, preventivamente riconosciuti.

# VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

## **GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020**

L'organo consiliare ha approvato con delibera n.41 del 06/08/2020 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2019.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n.23 in data 17/07/2020 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Uffici Pareretdell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

	31/12/2019
Risultato di amministrazione (+/-)	25.831.027,77
di cui:	
a) Fondi vincolati	371.154,05
b) Fondi accantonati	33.990.858,68
c) Fondi destinati ad investimento	4.344.235,02
d) Fondi liberi	0,00
DISAVANZO DA RIPIANARE	-12.875.219,98

Con delibera consiliare n.42 del 06/08/2020, sulla quale l'organo di revisione ha espresso parere in data 03/08/2020 con verbale n. 24, è stato disposto il ripiano del disavanzo di amministrazione come segue:

ANNI	Disavanzo Ordinario Euro 1.555.692,93	Disavanzo art. 39 quater D.L. n. 169/2019 (L. n.8/2020) Euro 11.319.527,05	Recupero eventuale disavanzo non ripianato nel 2019	Totale disavanzo da ripianare in ciascun anno
	Da ripianare in 3 anni	Da ripianare in 15 anni dal 2021	Da ripianare nell'anno successivo	
2020	518.564,31	0	0	518.564,31
2021	518.564,31	754.635,14	0	1.273.199,45
2022	518.564,31	754.635,14	0	1.273.199,45
2023	0	754.635,14	0	754.635,14
2024	0	754.635,14	0	754.635,14
2025	0	754.635,14	0	754.635,14
2026	0	754.635,14	0	754.635,14
2027	0	754.635,14	0	754.635,14
2028	0	754.635,14	0	754.635,14
2029	0	754.635,14	0	754.635,14
2030	0	754.635,14	0	754.635,14
2031	0	754.635,13	0	754.635,13
2032	0	754.635,13	0	754.635,13
2033	0	754.635,13	0	754.635,13
2034	0	754.635,13	0	754.635,13
2035	0	754.635,13		754.635,13

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DEL PENULTIMO ESERCIZIO PRECEDENTE (a)	DISAVANZO PRESUNTO (b)	DISAVANZO RIPIANATO NEL PRECEDENTE ESERCIZIO (c) =(a)- (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e)=(d)- ( c)
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto N-1					
(solo per le regioni e le Province autonome) Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui Disavanzo tecnico al 31 Dicembre Disavanzo da costitutizione del fondo anticipazioni di liquidtà ex DL35/2013 Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art 243-bis TUEL			_ 1		
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da					* _   `   `   A
ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizioda ripianare con piano di rientro di cui alla delibera Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente	12875219,98				4
TOTALE	12875219,98	0,00	0,00	0,00	0,0

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE	COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO			
PRESUNTO	DISAVANZO	ESERCIZIO N	ESERCIZIO N+1	ESERCIZIO N+2	ESERCIZI SUCCESSIVI
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto N-1					
(solo per le regioni e le Province autonome)	1				
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di					
rientro di cui alla delibera			-		
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario					
dei residui					
Disavanzo tecnico al 31 Dicembre		1	= "		
Disavanzo da costitutizione del fondo anticipazioni di					
liquidtà ex DL35/2013			_		
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui					
all'art 243-bis TUEL					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizioda					
ripianare con piano di rientro di cui alla delibera				4.5	
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizioda					
ripianare con piano di rientro di cui alla delibera	1.555.692,93	518.564,31	518.564,31	518.564,31	
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio					
precedente	11.319.527,05		754.635,14	754.635,14	9.810.256,77
TOTALE	12.875.219,98	518.564,31	1.273.199,45	1.273.199,45	9.810.256,7

La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

#### Situazione di cassa

	2018	2019	2020
Disponibilità:	2,241,153,21	1.275.044,34	2.440.462,00
di cui cassa vincolata	6.662.081,01	7.420.511,58	2.440.462,00
anticipazioni non estinte al 31/12	4.420.927,80	0,00	0,00

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

L'Ente, se in disavanzo nell'esercizio 2019, **ha rispettato** i criteri enunciati nell' art. 1 commi 897-900 della legge di bilancio 2019, per l'applicazione dell'avanzo vincolato e dell'avanzo accantonato e destinato.

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023**

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2020 sono così formulate:

## Riepilogo generale entrate e spese per titoli

#### BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

		RIEPILO	GO GENERALE EN	TRATE PER TITOLI			
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti <sup>(1)</sup>		previsioni di competenza	64.073,97	68.017,58	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsioni di competenza	279.524,89	11.449.648,46	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	9.506.858,85	12.774.365,88	12.339.524,75	11.897.255,47
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizza Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	9.019.858,85	12.774.365,88	12.339.524,75	11.897.255,47
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	2.827.476,59	2.440.462,00		
				The second second			A 5
10000 TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	38.321.659,35	previsione di competenza previsione di cassa	20.656.706,95 24.737.542,51	26.022.497,35 64.344.156,70	22.633.025,32	21.457.765,19
10000 ТТОLО 2	Trasferimenti correnti	377.958,04	previsione di competenza previsione di cassa	3.010.681,59 802.054,87	2.479.485,54 2.857.443,58	441.051,93	442.285,51
10000 TITOLO 3	Entrote extratributarie	13.741.277,83	previsione di competenza previsione di cassa	6.677.314,72 6.955.232,93	6.879.945,91 20.621.223,74	6.903.270,16	6.934.790,91
40000 TITOLO 4	Entrate in conto capitale	7.994.526,47	previsione di competenza previsione di cassa	168.305.973,75 56.011.757,71	235.282.544,37 243.277.070,84	270.128.894,46	75.094.985,46
50000 TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00
50000 TITOLO 6	Accensione prestiti	14.911.770,97	previsione di competenza previsione di cassa	19.646.174,93 9.270.506,80	250.000,00 15.161.770,97	200.000,00	200.000,00
70000 TITOLO 7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	8.346.824,77 6.278.500,22	8.012.298,60 8.012.298,60	8.012.298,60	8.012.298,60
90000 TITOLO 9	Entrate per conto terzi e portite di giro	197.033,08	previsione di competenza previsione di cassa	50.476.911,25 49.936.346,54	49.946.911,25 50.143.944,33	49.946.911,25	49.946.911,25
TOTALE TITOL	ı	75.544.225,74	previsione di competenza previsione di cassa	297.120.587,96 154.191.941,58	328.873.683,02 404.417.908,76	358.265.451,72	162.089.036,92
OTALE GENERALE DE	LLE ENTRATE	75.544.225,74	previsione di competenza previsione di cassa	306.971.045,67 157.019.418,17	353.165.714,94 406.858.370,76	370.604.976,47	173.986.292,39
Ca il bilancio di nen	visione è predisposto prima del 31 dicembre dell'e						16 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

[3] Se il bilancio di previsione è predisposto prima dei 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale (2) indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata dei risultato di amministrazione del terminato nell'Allegato a). Risultato pressunto di amministrazione (All o) Ris omm Pres J. A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di upanto previsto dall'art. 187, comma 8, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del Digs 118/2011, 8. le quote dei risultato di amministrazione presunto del consultato del previsione presunto dell'orno della della della della della della della dell'orno della d

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

## BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

ПТОГО	DENOMINAZIONE	RESIOUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI PREVISIONI ANNO 2021 DELL'ANNO 2022		PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			518.564,31	1.273.199,45	1.273.199,45	754.635,14
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON	CONTRATTO		0,00	0,00	0,00	0,00
117010 1	SPESE CORRENTI	12.147.931,75	previsione di competenza di cui giò impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.713.916,05 68.017,58 29.915.022,87	32.306.336,86 402.130,58 0,00 38.365.885,96	26.725.882,51 0,00 (0,00)	26.568.491,55 0,00 (0,00)
1110102	SPESE IN CONTO CAPITALE	13.188.927,03	previsione di competenza di cui già impegnoto* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	206.013.605,04 11.449.648,46 67.422.592,76	247.683.046,62 23.804.121,75 0,00 260.871.973,65	271.030.321,70 0,00 (0,00)	75.326.412,70 0,00 (0,00)
ттого з	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui giò impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 200.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
πτοιο 4	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
πτοιο 5	CHUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
1170107	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	previsione di competenza di cui giò impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
	ΤΟΤΑΙΕ ΠΤΟ	25.336.858,78	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	233.727.521,09 11.517.666,04 97.537.615,63	279.989.383,48 14.206.252,33 0,00 299.237.859,61	297,756.204,21 0,00 0,00	101.894.904,25 0,00 0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.336.858,78	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	234.246.085,40 11.517.666,04 97.537.615,63	281.262.582,93 14.206.252,33 0,00 299.237.859,61	299.029.403,66 0,00 0,00	102.649.539,39 0,00 0,00

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

## Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2021 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Totale entrate correnti vincolate a	0.00
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	68.017,58
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	0.00
entrata in conto capitale	11.449.648,46
assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse ( da specificare)	0,00
TOTALE	11.517.666,04
Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2021	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	11.517.666,04
FPV di parte corrente applicato	68.017,58
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	883.087,25
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	10.566.561,21
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	0,00
FPV corrente:	0,00
<ul> <li>quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente</li> </ul>	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	0,00
<ul> <li>quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente</li> </ul>	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00
Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2021	
Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	68.017,58
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il	0.00

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	68.017,58
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendicor	
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte corrente	68.017,58
Entrata in conto capitale	883.087,25
Assunzione prestiti/indebitamento	10.566.561,21
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte capitale	11.449.648,46
TOTALE	11.517.666,04

L'organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio successivo.

### Previsioni di cassa

	PREVISIONI DI CASSA ENTRATE	PER TITOLI
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	2.440.462,00
	Entrate correnti di natura tributaria,	
1	contributiva e perequativa	64.344.156,70
2	Trasferimenti correnti	2.857.443,58
3	Entrate extratributarie	20.621.223,74
4	Entrate in conto capitale	243.277.070,84
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	15.161.770,97
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.012.298,60
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	50.143.944,33
	TOTALE TITOLI	404.417.908,76
	TOTALE GENERALE ENTRATE	406.858.370,76

	PREVISIONI DI CASSA DELLE SPES	
	T 1	PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
1	Spese correnti	38.380.885,96
2	Spese in conto capitale	260.871.973,65
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rmborso di prestiti	1.244.454,70
5	Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere	8.012.298,60
7	Spese per conto terzi e partite di giro	51.356.642,30
	TOTALE TITOLI	359.866.255,21
	SALDO DI CASSA	46.992.115,55

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

	BILANCIO DI PREVISIONE CASSA	RIEPILOGO GEN	ERALE ENTRATE P	ER TITOLI	<b>W</b>	
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA	
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento				2.440.462,00	
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	38.321.659,35	26.022.497,35	64.344.156,70	64.344.156,70	
2	Trasferimenti correnti	377.958,04	2.479.485,54	2.857.443,58	2.857.443,58	
3	Entrate extratributarie	13.741.277,83	6.879.945,91	20.621.223,74	20.621.223,74	
4	Entrate in conto capitale	7.994.526,47	235.282.544,37	243.277.070,84	243.277.070,84	
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	- EXT	0,00	0,00	0,00	
6	Accensione prestiti	14.911.770,97	250.000,00	15.161.770,97	15.161.770,97	
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		8.012.298,60	8.012.298,60	8.012.298,60	
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	197.033,08	49.946.911,25	50.143.944,33	50.143.944,33	
	TOTALE TITOLI	75.544.225,74	328.873.683,02	404.417.908,76	404.417.908,76	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	75.544.225,74	328.873.683,02	404.417.908,76	406.858.370,76	

	BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI						
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA		
1	Spese Correnti	12147931,75	32.306.336,86	44.454.268,61	38.380.885,96		
2	Spese In Conto Capitale	13188927,03	247.683.046,62	260.871.973,65	260.871.973,65		
3	Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie	0		0,00	0,00		
4	Rimborso Di Prestiti	74898,42	13.943.922,16	14.018.820,58	1.244.454,70		
5	Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere		8.012.298,60	8.012.298,60	8.012.298,60		
7	Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro	1409731,05	49.946.911,25	51.356.642,30	51.356.642,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE 26.821.488,25 351.892.515,49 378.714.003,74 359.866.25						
	SALDO DI CASSA				46.992.115,55		

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi *hanno partecipato* alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2021 comprende la cassa vincolata per euro 2.440.462,00.

L'ente **si dotato** di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

## Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

#### BILANCIO DI PREVISIONE **EQUILIBRI DI BILANCIO**

(solo per gli Enti locali )<sup>(1)</sup>

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2440462,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		68.017,58	-	
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		1.273.199,45	1.273.199,45	754.635,1
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		35.381.928,80	29.977.347,41	28.834.841,6
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		86.342,58	86.342,58	86.342,5
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		32.306.336,86	26.725.882,51	26.588.491,5
di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità			6.464.026,66	5.512.649,30	5.512.649,3
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)				٠
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		13.943.922,16	13.616.362,96	13.357.543,1
di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità			12.774.365,88	12.339.524,75	11.897.255,4
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			- 11.987.169,51	- 11.551.754,93	- 11.779.485,6
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIP 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	CONTA	ABILI, CHE HAN	NO EFFETTO SULL'EQ	UILIBRIO EX ARTICO	LO 162, COMM
<ol> <li>Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei orestiti <sup>(2)</sup></li> </ol>	(+)		12.774.365,88	12.339.524,75	11.897.255,
di cui per estinzione anticipata di prestiti					
<ul> <li>I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti</li> </ul>	(+)		-	•	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		787.196,37	787.769,82	117.769,8
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		-	* 1	
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE <sup>(B)</sup>					
O=G+H+I-L+M S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine		(+)	0,00	0,00	0,00
52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine		(+)	0,00	0,00	0,00
r) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria		(+)	0,00	0,00	0,00
(1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine		(-)	0,00	0,00	0,00
(2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine		(-)	0,00	0,00	0,00
() Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie		(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-	X2-Y		0,00	0,00	0,00
ialdo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):			000 T	0.00	
Equilibrio di parte corrente (O) Jtilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti (H) :	10000		0,00	0,00	0,00
netto del fondo anticipazione di liquidità  quilibrio di parte corrente al fini della copertura degli investimenti plurien.		(-)	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

UfficiPareretdell'Organo di Revisione sul bilancio di prevision 2021-2023

L'Organo di revisione evidenzia che la quota del risultato di amministrazione presunto applicata al bilancio attiene al fondo anticipazione di liquidità confluita accantonata nell'avanzo di amministrazione anno 2020.

La RGS con Circolare n 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito)

Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

L'importo di euro 787.196,37 di entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo sono costituite da entrate da sanzioni codice della strada ex art. 208 cds.

#### Utilizzo proventi alienazioni

Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

Il Decreto fiscale DL 124/2019, Legge 157/2019 ART. 30, CO. 2-TER - ha stabilito che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da INVIMIT sia destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza di debito, o per la parte eccedente, a spese di investimento.

Art. 39-quater del DL 162/2019 comma 3 - In relazione al recupero del maggior disavanzo da FCDE ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.

L'Ente **non si è avvalso** della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

#### Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'ente **non si è avvalso** della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

Firmatario: GUIDO GUIDA, Francesco Salerno, COSTANTINO SESSA

Il Decreto fiscale (DL 124/2019, legge 157/2019) art 57 co. 1-quater modifica l'articolo 7 comma 2 del dl 78 del 2015, e viene <u>prorogata al 2023</u> (prima era 2020) la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:

- a) operazioni di rinegoziazione di mutui
- b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi

## Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
  - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
  - b) condoni:
  - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
  - d) entrate per eventi calamitosi:
  - e) alienazione di immobilizzazioni;
  - f) accensioni di prestiti;
  - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
  - a) consultazioni elettorali o referendarie locali.
  - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
  - c) eventi calamitosi,
  - d) sentenze esecutive ed atti equiparati.
  - e) investimenti diretti,
  - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011).

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Entrate da titoli abitativi edilizi e rimborsi	105.000,00	105.682,50	106.158,07
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni	160.000,00	110.000,00	110.000,00
Recupero evasione tributaria	7.306.978,00	1.538.106,40	1.049.458,00
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada			
Entrate per eventi calamitosi	T 1 4		
Altre da specificare			
Totale	7.571.978,00	1.753.788,90	1.265.616,07

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
consultazione elettorali e referendarie locali	-	18 1 B - F - F - 1	_
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati (Fondo rischi contenzioso)	556.000,00	556.000,00	556.000,00
ripiano disavanzi organismi partecipati ( Fondo)	20.000,00		
penale estinzione anticipata prestiti			
altre da specificare		- 10	
Totale	576.000,00	556.000,00	556.000,00

## La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo:
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente:
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili:
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata:
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per

COMUNE D"interpretazione del bilancio.

# **VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI**

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

# <u>Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP</u>

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Sul DUP l'Organo di revisione ha espresso parere con verbale n.11 del 26/05/2021, attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

## Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

## Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018. (Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente")

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2021-2023 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

L'organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le previsioni di cassa del primo esercizio.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Su tale programmazione l'Organo di revisione ha espresso autonomo parere con verbale n.10 del 25/05/2021.

#### Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018. (Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente")

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Su tale programmazione l'Organo di revisione ha espresso autonomo parere con verbale n.08 del 20/05/2021.

#### Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

L'Organo di revisione evidenzia che l'Ente non ha ancora approvato la programmazione del fabbisogno del personale 2021-2023 .

#### <u>Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari</u>

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Sul piano l'organo di revisione ha espresso parere obbligatorio quale strumento di programmazione con verbale n.03 del 30/03/2021

# VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023

## A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

#### Entrate da fiscalità locale

#### Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura del 0.08%.

Aliquota	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
0,08%	1.300.000,00	1.259.751,02	1.300.000,00	1.300.000,00
F 156 54 6	0,00	0,00	0,00	0,00
anst later	0,00	0,00	0,00	0,00

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

#### IMU

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

IUC	Esercizio 2020 (assestato)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
IMU	5.318.145,44	8.248.154,00	10.966.947,60	10.240.792,50
Totale	5.318.145,44	8.248.154,00	10.966.947,60	10.240.792,50

L'Organo di revisione evidenzia che la previsione del gettito IMU ordinario è stata notevolmente incrementata rispetto al 2020 a seguito delle attività poste in essere da parte dell'ufficio tributi.

L'Organo di revisione ritiene necessario che l'ente verifichi all'atto dell'acconto, che verrà eseguito a giugno da parte dei contribuenti, la congruità degli stanziamenti previsti ponendo in essere immediatamente interventi correttivi laddove tale acconto versato a giugno dovesse essere inferiore al 50%.

#### **TARI**

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2020 (assestato o rendiconto)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
TARI	5.779.509,97	5.762.283,10	5.799.737,94	5.825.836,76
Totale	5.779.509,97	5.762.283,10	5.799.737,94	5.825.836,76

Con deliberazione di C.C. n. 07 del 31/03/2021 è stato approvato il piano tariffario 2021, sul quale l'Organo di revisione ha espresso parere con verbale n. 02 del 06/03/2021.

Per effetto dell'art. 30, c. 5, D.L. n. 41/2021, sono prorogati sino al 30 giugno 2021 i termini per l'approvazione del PEF 2021, del regolamento e delle tariffe TARI 2021.

Si ripropone l'esigenza di disporre del piano finanziario 2021, che deve essere redatto con le regole del MTR di Arera e validato dall'ente territorialmente competente in tempo utile per l'approvazione delle tariffe del tributo da parte dell'ente. Occorre valutare con attenzione gli effetti delle componenti aggiuntive introdotte dalla deliberazione Arera n. 238/2020, come la componente Rcu, relativa al differenziale tra i costi del Pef 2020 e quelli del Pef 2019 (che gli enti i quali si sono avvalsi della facoltà di confermare nel 2020 le tariffe 2019 devono riportare nei Pef dal 2021 fino al massimo all'anno 2023) e la componente Rcnd, relativa al recupero delle riduzioni concesse alle utenze non domestiche ai sensi della delibera Arera n. 158/2020, presente nel periodo 2021-2023. In particolare, la componente Rcu potrebbe determinare uno sfasamento tra l'entrata e i relativi costi riportati in bilancio, secondo il metodo con il quale gli enti hanno contabilizzato nel bilancio 2020 le spese del servizio di gestione dei rifiuti riportate nel Pef 2020.

Nella quantificazione dei costi del piano finanziario, pur se basati su dati storici del 2019, e nella determinazione delle tariffe 2021 occorrerà valutare gli effetti della riorganizzazione dei servizi che nel 2021 conseguirà necessariamente alla nuova definizione di rifiuto urbano e alla scomparsa della categoria dei rifiuti assimilati, con la fuoriuscita dalla «privativa» comunale di tutti i rifiuti delle attività produttive, delle attività agricole e di quelle a esse connesse, prevista dal D.Lgs. 116/2020. Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce di due terzi la tassa sui rifiuti (TARI), o l'equivalente tariffa corrispettiva, dovuta in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.

Per questa tipologia di immobili sarà pertanto dovuto un terzo dell'importo totale del prelievo TARI commisurato per anno solare.

#### Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il comune ha istituito i seguenti tributi (modificare la tabella inserendo solo quelli istituiti dall'ente):

Altri Tributi	Esercizio 2020 (assestato o rendiconto)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Imposta sulla pubblicità	89.000,00	0,00	0,00	0,00
Inst.mezzi pubblicitari e diritti	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Imposta di soggiorno	386.188,89	464.481,85	485.000,00	487.000,00
Proventi insegne pubblicitarie	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Altri (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00

Il comune, avendo istituito l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, ha previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali (rif. art. 4 D.Lgs n.23/2011).

Con riferimento all'imposta di soggiorno, l'articolo 46, Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 prevede che nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (pari ad euro 10,00). I predetti comuni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

## Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Assestato 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
ICI anni precedenti spacchettamento nucleo familiare	2.895.000,00	4.062.218,00	465.923,40	465.923,40
IMU anni precedenti accertamento sanzioni AS	832.289,33	0,00	868.648,40	380.000,00
TASI		0,00	0,00	0,00
Tasi accertamenti anni precedenti	380.816,46	193.000,00	27.020,00	27.020,00
Tasi accertamenti anni precedenti spacchettamento Famiglie	0,00	292.695,00	33.592,00	33.592,00
ADDIZIONALE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
TARI aani precedenti			0,00	0,00
Tari anni precedenti ELIMINAZIONE RIDUZIONE DEL 60%		449.195,00	0,00	0,00
TARI - RECUPERO NUMERO OCCUOANTI NON A RUOLO		1.000.000,00	0,00	0,00
Tari Recupero nuovi nuclei - riduzione non dovuta 2015		289.000,00	0,00	0,00
Tari anni precedenti	1.404.673,00	0,00	0,00	0,00
TOSAP anni precedenti	9.139,00	61.575,00	8.621,20	8.621,20
IMPOSTA PUBBLICITA'	89.000,00	0,00	0,00	0,00
Imposta Pubblicità anni precendenti 2016-2020		959.295,00	134.301,40	134.301,40
Totale		7.306.978,00	1.538.106,40	1.049.458,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)		4.262.557,93	3.311.180,57	3.111.180,57

<sup>\*</sup>accertato 2020 e residuo 2020 se approvato il rendiconto 2020

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

# Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale 342.854,18	
2019 (rendiconto)	1.244.480,54	1.057.145,82		
2021	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	
2022	914.000,00	0,00	914.000,00	
2023	694.000,00	0,00	694.000,00	

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

UfficiPareretdell'Organo di Revisione sul bilancio di prevision 2021-2023

Pagina 24 di 38

- interventi di demolizione di costruzioni abusive:
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico:
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'articolo 109 c.2 del D.L. 18/2020 (cd. Decreto "Cura Italia") convertito in legge n.27 del 24/4/2020 ha previsto che, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica, gli enti locali possono utilizzare, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 31 c.4-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Dpr n-380/2001.

Tale proroga è stata estesa anche per l'esercizio 2021.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
sanzioni ex art.208 co 1 cds	2.500.000,00	2.516.250,00	2.527.573,13
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
TOTALE SANZIONI	2.500.000,00	2.516.250,00	2.527.573,13
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	1.593.306,78	1.593.306,78	1.593.306,78
sanzioni al netto del fondo	906.693,22	922.943,22	934.266,35
Percentuale fondo (%)	63,73%	63,32%	63,04%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Con atto di Giunta 102 in data 04/03/2021 la somma di euro 906.693,22 (previsione meno fondo) è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

La quota vincolata è destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro 755.679,40;
- al titolo 2 spesa in conto capitale per euro 151.019,82;

#### Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

#### Proventi dei beni dell'ente

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Canoni di locazione	0,00	0,00	0,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	237.596,42	240.062,80	241.684,38
Altri (specificare)	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	237.596,42	240.062,80	241.684,38
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

#### Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2021	Spese/costi Prev. 2021	% copertura 2021
Asilo nido	0,00	0,00	n.d.
Casa riposo anziani	0,00	0,00	n.d.
Fiere e mercati	0,00	0,00	n.d.
Mense scolastiche	85.838,86	241.061,00	35,61%
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	n.d.
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	n.d.
Colonie e soggiorni stagionali	3.500,00	8.000,00	43,75%
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	n.d.
Impianti sportivi	10.000,00	81.720,67	12,24%
Parchimetri	100.000,00	119.271,54	83,84%
Servizi turistici	0,00	0,00	n.d.
Trasporti funebri	0,00	0,00	n.d.
Uso locali	5.000,00	35.000,00	14,29%
Centro creativo	0,00	0,00	n.d.
Altri Servizi	0,00	0,00	n.d.
Totale	204.338,86	485.053,21	42,13%

Per entrate, accertate per cassa, non si è proceduto con l'accantonamento al FCDE.

L'organo esecutivo con deliberazione n.128 del 18/03/2021, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 42,13%.

#### Nuovo canone patrimoniale (canone unico)

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Con delibera di C.C. n.85 del 29/12/2020 è stato approvato il REGOLAMENTO CANONE UNICO.

L'Ente *ha previsto* nel bilancio l'applicazione del nuovo canone patrimoniale per l'importo di Euro 337.982,54 nell'anno 2021 cosi suddiviso:

- Canone unico patrimoniale € 195.114,00
- Canone unico mercato settimanale € 142.868,54

#### B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2020 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER 1	TOLI E MACRO	AGGREGATI		
PREVIS	IONI DI COMPET	ΓENZA		
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni Def. 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
101 Redditi da lavoro dipendente	0,00	3.569.863,58	3.491.918,48	3.491.917,46
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	393.679,76	362.569,92	362.569,92
103 Acquisto di beni e servizi	0,00	12.553.792,99	11.872.904,56	11.822.904,56
104 Trasferimenti correnti	0,00	4.916.421,35	2.718.563,78	2.718.563,78
105 Trasferimenti di tributi	0,00	La - 3:15 kg	1274.1	a en a grand
106 Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Interessi passivi	0,00	653.075,29	617.927,96	754.722,92
108 Altre spese per redditi da capitale	0,00		0,00	0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	1.157.096,00	22.700,00	22.700,00
110 Altre spese correnti	0,00	9.062.407,89	7.639.297,83	7.415.112,91
Totale	0,00	32.306.336,86	26.725.882,53	26.588.491,55

#### Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2021/2023, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 3.578.461,48, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro 207.790.00.

La spesa indicata comprende l'importo di € 167.910,15 negli 2021, 2022 e 2023 a titolo di rinnovi contrattuali.

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013	Previsione	Previsione	Previsione
	2008 per enti non soggetti al patto	2021	2022	2023
Spese macroaggregato 101	3.319.753,67	3.569.863,58	3.491.918,48	3.491.917,46
Spese macroaggregato 103	32.478,07		0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	226.229,74	393.679,76	362.569,92	362.569,92
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	3.578.461,48	3.963.543,34	3.854.488,40	3.854.487,38
(-) Componenti escluse (B)	0,00	439.241,61	439.241,61	439.241,61
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	3.578.461,48	3.524.301,73	3.415.246,79	3.415.245,77
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

La previsione per gli anni 2021, 2022 e 2023 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013.

## Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Non sono previsti in bilancio incarichi per collaborazione autonoma.

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente dovrà preventivamente dotarsi di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Uffici Pareretdell'Organo di Revisione sul bilancio di prevision 2021-2023

#### Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

#### Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

L'importo indicato nel prospetto del FCDE è uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta come dai seguenti prospetti:

Eserci	zio finanziario 20	21			
тітоц	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,					NE CONTRACT
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	26.022.497,35	4.262.557,93	4.262,557,93	0,00	16,38%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	2.479.485,54	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	6.879.945,91	2.201.468,73	2.201.468,73	0,00	32,00%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	235.282.544,37	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	270.664.473,17	6.464.026,66	6.464.026,66	0,00	2,39%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	35.381.928,80	6.464.026,66	6.464.026,66	0,00	18,27%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	235.282.544,37	0,00	0,00	0,00	0,00%

Eserci	zio finanziario 20	22			
тітоці	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c- b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,				100000000000000000000000000000000000000	
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	22.633.025,32	3.311.180,57	3.311.180,57	0,00	14,63%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	441.051,93	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	6.903.270,16	2.201.468,73	2.201.468,73	0,00	31,89%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	270.128.894,46	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE				0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	300.106.241,87	5.512.649,30	5.512.649,30	0,00	1,84%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	29.977.347,41	5.512.649,30	5.512.649,30	0,00	18,39%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	270.128.894,46	0,00	0,00	0,00	0,00%

Eserci	zio finanziario 20	23			
TITOLI	BILANCIO 2023 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,					
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	21.457.765,19	3.311.180,57	3.311.180,57	0,00	15,43%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	442,285,51	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	6.934.790,91	2.201.468,73	2.201.468,73	0,00	31,75%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	75.094.985,46	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	103.929.827,07	5.512.649,30	5.512.649,30	0,00	5,30%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	28.834.841,61	5.512.649,30	5.512.649,30	0,00	19,12%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	75.094.985,46	0,00	0,00	0,00	0,00%

#### Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2021 - euro 160.000,00 pari allo 0,50% delle spese correnti;

anno 2022 - euro 125.408,29 pari allo 0,47% delle spese correnti;

anno 2023 - euro 125.408,29 pari allo 0,47% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

#### Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente.

L'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Uffici Pareretdell'Organo di Revisione sul bilancio di prevision 2021-2023

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali (1):

FONDO	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Accantonamento rischi contenzioso	556.000,00	556.000,00	556.000,00
Accantonamento oneri futuri	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	20.000,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	3.530,24	3.530,24	3.530,24
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	167.910,15	167.910,15	167.910,15
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti			
Fondo garanzia debiti commerciali	289.355,99	0,00	0,00
TOTALE	1.036.796,38	727.440,39	727.440,39

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

#### Legenda tabella

#### a) accantonamenti per contenzioso

sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.

#### b) accantonamenti per indennità fine mandato

sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011);

#### c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati

sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n.175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

#### Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL.

Nel Bilancio di previsione è stato stanziato un fondo di riserva d cassa di euro 700.000,00 pari allo 0.23% (minimo 0,2%)

#### Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

 se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

UfficiPareredell'Organo di Revisione sul bilancio di prevision 2021-2023

Pagina 31 di 38

In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio

 se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

 a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;

 b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

## L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente:

 Ha stanziato nel bilancio di previsione esercizio 2021 l'importo di euro 289.355,99, le cui modalità di calcolo sono indicate nella nota integrativa al bilancio.

Lo stock del debito commerciale al 31 dicembre 2020 è stato ridotto del10% rispetto allo stock al 31/12/2019;

L'indicatore di ritardo annuale del pagamento è pari a 78 giorni;

### **ORGANISMI PARTECIPATI**

Nel corso del triennio 2021-2023 l'ente non prevede di esternalizzare servizi.

Denominazione sociale	Quota di partecipazione	Patrimonio Netto 31.12.2019	Importo versato per la ricostituzione del capitale sociale	Motivazione della perdita
Consorzio Ortofrutticolo	13%			
Unione Comuni Alto Cilento				
Consorzio Asmez	4%	799,549		
Ente Idrico Campano	17%			
Consorzio dei comuni SA2 in liq.	4,77%	(12,974,410)		
Ente di bacino Ambito Sele		2,057,026,65		
Asis Salernitana reti e impianti SPA	1%	16,425,618		
Asmel Consortile soc. cons.A.R.L.	1,48%	2,495,750		
Azienda speciale A.S. Paistom	100%	3,368		
Consorzio Farmaceutico Intecomunale	16,67%	629,397		
Cst SistemiSud SRL	27,07%	308,560		
Istituzione Poseidonia	100%	non approvato		
Magna Graecia Sviluppo S.Cons. ARL	16,26%	6,125		= =
Sele Calore Multiservizi SRL	68,23%	non approvato		

#### L'Organo di revisione evidenzia che:

- nessun organismo partecipato ha previsto la distribuzione di dividenti.
- non ci sono organismi che sulla base dei dati di bilancio di esercizio 2019, hanno richiesto finanziamenti aggiuntivi da parte dell'Ente per assicurare l'equilibrio economico.
- l'Ente ha creato un accantonamento per perdite partecipate di € 20.000,00 in via prudenziale.
- con delibera di consiglio comunale n. 83 del 29/12/2020 l'Ente ha adottato i provvedimenti di razionalizzazione periodica delle partecipate, ai sensi dell'art..20 comma 1 Testo Unico Società Partecipate.

## **SPESE IN CONTO CAPITALE**

#### Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue:

# BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali)(1)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	11.449.648,46	1	
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	235.532.544,37	270.328.894,46	75.294.985,46
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	86.342,58	86.342,58	86.342,58
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)			-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		_ •	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	787.196,37	787.769,82	117.769,82
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)			
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	247.683.046,62	271.030.321,70	75.326.412,70 -
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)			-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V	+E		-	- 0,00

#### Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono stati programmati per gli anni 2021-2023 i investimenti senza esborso finanziario .

#### **INDEBITAMENTO**

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione *risultano* soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento *rispetta* le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, *ha verificato* che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2),

#### L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	19.978.662,37	20.405.827,22	19.715.873,90	19.108.302,58	18.480.140,30
Nuovi prestiti (+)	1.318.619,41	-	-0	-	6.987.500,00
Prestiti rimborsati (-)	891.454,56	689.953,32	607.571,32	628.162,28	818.018,00
Estinzioni anticipate (-)	-	:=	-		η=
Altre variazioni +/- (rinegoziazione)	-	3 <b>-</b>	-	-	8₩
Totale fine anno	20.405.827,22	19.715.873,90	19.108.302,58	18.480.140,30	24.649.622,30
Nr. Abitanti al 31/12	23.067	23.067	23.067	23.067	23.067
Debito medio per abitante	884,63	854,72	815,46	771,32	771,32

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2021, 2022 e 2023 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

#### Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la sequente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Oneri finanziari	633.716,24	582.250,00	653.075,29	617.927,98	754.722,92
Quota capitale	891.454,56	689.953,32	607.571,32	628.162,28	818.018,00
Totale fine anno	1.525.170,80	1.272.203,32	1.260.646,61	1.246.090,26	1.572.740,92

La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2019	2020	2021	2022	2023
Interessi passivi	633.716,24	582.250,00	653.075,29	617.927,98	754.722,92
entrate correnti	19.668.885,32	24.321.517,35	35.381.928,83	29.977.347,41	28.834.841,61
% su entrate correnti	3,22%	2,39%	1,85%	2,06%	2,62%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non prevede di effettuare le seguenti operazioni

UfficiPareredell'Organo di Revisione sul bilancio di prevision 2021-2023

qualificate come indebitamento ai sensi dell'art.3 c° 17 legge 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie .

### **OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI**

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

#### a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

L'Organo di revisione pur considerando complessivamente attendibili e congrue le previsioni di bilancio, di parte corrente, ritiene che debbano essere attentamente monitorate le entrate tributarie.

In particolare, l'Organo di revisione evidenzia che la previsione del gettito IMU ordinario è stata notevolmente incrementata rispetto al 2020 a seguito delle attività poste in essere da parte dell'ufficio tributi.

A tal uopo è necessario che l'ente verifichi all'atto dell'acconto, che verrà eseguito a giugno da parte dei contribuenti, la congruità degli stanziamenti previsti per gli anni 2021,2022 e 2023, ponendo in essere immediatamente interventi correttivi laddove tale acconto versato a giugno dovesse essere inferiore al 50%.

#### b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

#### c) Riguardo agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

L'organo di revisione fa osservare che l'emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da COVID-19 ha aperto scenari inediti sottoponendo a dura prova la loro finanza locale a causa degli evidenti e immediati riflessi sulle entrate, sulle spese, sugli investimenti e, in definitiva, sugli equilibri finanziari del bilancio.

#### Pertanto raccomanda:

- di avviare un monitoraggio sistematico delle dinamiche realizzative delle entrate e delle spese correnti, in modo tale da aggiornare costantemente le proiezioni afferenti alla gestione finanziaria e adottare i provvedimenti correttivi ritenuti più idonei. A tal uopo appare fondamentale attivare tutte le possibili misure sul fronte delle entrate, con particolare attenzione alla fase della riscossione, per cercare di garantire l'effettiva copertura delle spese. Al costante monitoraggio dell'andamento delle entrate e delle spese, sia in termini di competenza che di cassa, dovrà essere affiancato il monitoraggio dei finanziamenti con vincolo di destinazione, ai fini della loro corretta contabilizzazione e del loro effettivo utilizzo.
- di attivare, da parte della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, ogni possibile misura di sostegno tesa a neutralizzare, nell'immediato, gli effetti derivanti dalla crisi economica provocata dall'emergenza da Covid-19 e a garantire la continuità delle società a partecipazione pubblica che, precedentemente alla crisi pandemica, non si trovavano già in condizioni di crisi strutturale.

Il Comune, dal canto suo, deve porre attenzione alle perdite che potrebbero subire gli organismi partecipati, in quanto aventi riflessi sul proprio bilancio.

#### d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa dovranno essere verificate in sede di salvaguardia degli equilibri in particolare per i seguenti incassi e pagamenti.

#### e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

#### CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

#### L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
   ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui documenti allegati.

#### L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Guida Guido
Dott. Sessa Costantino
Dott. Salerno Francesco

(firmato digitalmente)\*

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
Uffici Pareretdell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0021168/2021 del 27/05/2021
Firmatario: GUIDO GUIDA, Francesco Salerno, COSTANTINO SESSA

<sup>\*</sup>La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD).

COMMISSIQUE CONSILIARE POLITICHE SOCIAZI-SCUOLA-PUBBLICA ISTRUZIONE di messio dell'armo SEGRETARIO VERBALITZANZA

COMMISSIONE CONSILIARE CULTURA TURISMO SPETTACOLI SPORTE TEMPOLIBERO

COMMISSIONE Attito Pediation seduta del 25/05/2021 Adoli ventisette del mese di Maglio dell'on 2021 preso la sede Co le del Capolago per stratore et sente ode, Aport postille oll o. I. g. del pomo Cook Ce el del e Present down Rosque, Agrob' Artero, Agelo, Roelro Olderico, della Agelo, Sorti Aten Was Encele, Gilbet' you, Modredon Altonso. Se donet i Lajo tueses Knowdatend Hour, Schotelle Luie, Vora Hala Spelle le proi de segretor verbolissete de sy Frace Voto l'Esidete earstelet I mans lyse de proson To Comissione probe all degli orfanti posti all'o.d.y. del pross's Carplo Calle oll la Moffiorasa approva allano phi stessi, make la Morsa si riserva Carplio la le di esprince de Ml Presidente esprince de - ando etto de appropre dictione seista Il Segretorio Needelauto

21

oeth

<del>orac</del> in reducing

COMMISSIONE CONSILIARE BILANCIO F FINANZE Il formo EZ del meze di maggio IL PRESIDENTE IL SEGRETATIO VERBALIZZANTE

4					
L'ours dumiloraituns, il giorno suitisette del mere di Moggio					
a seguito della consoccione post. U. 20831 del 25.5-2021 ri e					
Trumte pune la sele Commele del Copoluspo la Comminare					
Provi promove Territoriole e LL. P.P. Enolgo le frupon di					
segrationis Serbelifonte il sotionnitio Dean Sunichis, istruttore sell'UTC.					
Prenede la sedute il coungliece autour D. Tilippo, sous presenti					
1 courighen' accourance, Algusti, Ciliberti, Cirone, Hostrombres ,					
Merole, Rodino, Graglia, Scoristi, Sica.					
Il Panthente illuster gli organinti iscuiti ell'oridine del gramo					
del pormino Coungles Curuste, elle cui trotterione le					
maygiorninge prende itho e l'opposisione n' riserte ile					
Counglis Counsle la Secinion.					
Ha Del du & Nederle					
The Panibale He Sepertans  Seve Aunth's					
Willo Deve Shouth's					

Premesso che:

-con deliberazione del Consiglio Comunale n.82 del 29.12.2020, il Consiglio Comunale di Capaccio Paestum (SA) ha approvato (con il voto contrario della minoranza e del presidente del consiglio), il bilancio Consolidato dell'esercizio finanziario 2019, con un risultato di esercizio di €-797.072.00;

Constatato che nel bilancio di che trattasi non è stata considerata la perdita della Società "Consorzio Comuni Bacino Salerno 2" che è pari ad €

-12.974.409,00;

-che detta perdita, da sola, incide, sul bilancio consolidato del Comune di Capaccio Paestum per € 618.879, 31, attesa la quota di partecipazione del

Comune che è pari al 4,77%;

-che tale gravissima irregolarità ed omissione non è stata rilevata nemmeno dal Collegio dei Revisori, i quali anzi, alla pagina 7 della propria relazione hanno riportato i dati dei risultati di esercizio delle

partecipate completamente errati;

Ricordato che l'art. 21, comma 1, del D.Lgs.n.175/2016 (TUSP) impone alle pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità finanziaria, nel caso in cui le proprie società partecipate presentino un risultato di esercizio negativo, di accantonare nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione:

-che l'obbligo in questione non conosce eccezioni legate alla consistenza ridotta della perdita a carico dell'ente socio, né sono previsti meccanismi di tipo compensativo fra i risultati di esercizio positivi e quelli negativi registrati dai diversi soggetti giuridici partecipati dalle amministrazioni

locali;

-che, in più, il fondo prescritto dall'art.21 TUSP (e dall'art.1, comma 550-552, della L.n.147/2013 per le aziende speciali e le istituzioni) si inscrive

TANTER OF A NEW TAY SCANISH RANASANGESANSON OF A SIN A TO STAND





#### TRIBUNALE DI SALERNO

IL G.D. LETTO IL RICORSO FOMULATO DA:

1) CONSORZIO COMUNI BACINO SALERNO 2
PER LO SMALTIMENTO RR.SS.UU.
IN LIQUIDAZIONE,
in persona del Commissario Liquidatore pro-tempore
P.Iva 03151600651

rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi Morena

RICORRENTE

#### VISTA L'ISTANZA:

Voglia il Tribunale di Salerno, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter L. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies, per le causali di cui in narrativa,

in via preliminare d'urgenza

- disporre la sospensione delle procedure esecutive istruite nei confronti dell'istante Consorzio pendenti dianzi al Tribunale di Salerno; in via principale
  - + dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/12 e succ. mod.;
  - disporre che dall'apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
  - + indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento medio tempore dell'Ente ricorrente secondo quanto disposto dall'art. 14 ter, comma 6 lett. b), anche mediante richiesta documentale, ove ritenuto dal Giudice necessario;
  - → nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisti di cui all'art. 28 RD 267/1942 disponendo, in ogni caso, che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. L. 3/12;

- ↓ stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda di liquidazione e del pedissequo decreto;
- + ordinare la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore, sui beni immobili e/o mobili registrati presenti nel patrimonio dell'Ente istante; ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

PRONUNCIA IL SEGUENTE

### DECRETO APERTURA LIQUIDAZIONE

ART. 14 QUINQUIESL. 27/01/2012 N. 3 SUCC. MODD.

letta la domanda di ammissione al procedimento di liquidazione di tutti i propri beni ai sensi dell'art. 14 ter L. 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modificazioni, resa, unitamente all'attestazione del professionista deputato a svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi;

ritenuto che a corredo della domanda di liquidazione del patrimonio siano stati allegati i documenti prescritti dalla cita normativa;

ritenuto in generale che la liquidazione del patrimonio sia inammissibile quando il proponente è soggetto alle procedure concorsuali ordinarie, abbia fatto ricorso, nei 5 anni precedenti, alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; abbia prodotto documentazione insufficiente a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale; abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, non abbia depositato la documentazione prevista dall'art. 9, commi 2 e 3, non abbia depositato l'inventario o la relazione dell'OCC;

ritenuto per contro che, ai sensi dell'art.14-quinquies L.n.3/2012, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, il giudice, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, debba dichiarare aperta la procedura di liquidazione con conseguente sospensione delle eventuali procedure esecutive in corso;

rappresentato infatti che la liquidazione del patrimonio è considerata una procedura, come il fallimento, di carattere universale la quale involge lo spossessamento del debitore, funzionale alla liquidazione del suo patrimonio, a beneficio di tutti i debitori poi ammessi al passivo che si contrappone quindi alla procedura esecutiva non solo per queste ontologiche caratteristiche ma anche perché al suo esito determina l'esdebitazione del debitore;

considerato che in questo caso il debitore ha depositato tutti i documenti richiesti;

Considerato che la relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi contiene: l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

lette le conclusioni formualate dal ricorrente;

## Ritenuto, in base alla documentazione e alle attestazioni rese:

- 1. la sussistenza della propria competenza territoriale;
- 2. la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore istante;
- 3. la non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. 3/2012:
- 4. la completezza della domanda di liquidazione;
- 5. l'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità delle scritture contabili;
- 6. l'avvenuta comunicazione ex art. 14 ter, comma 4, ad opera dell'O.C.C. all'Agente di riscossione e agli uffici fiscali;

Rammentato che, a differenza dell'accordo o del piano del consumatore, la liquidazione riguarda (di regola) l'integrale liquidazione del proprio patrimonio motivo per il quale nell'ambito di questa procedura: 1) non è richiesta una maggioranza dei creditori per la sua approvazione; 2) non è previsto un procedimento di omologazione da parte del Tribunale; 3) il giudizio del Tribunale si svolge senza contraddittorio; 4) i creditori non votano:

ritenuto che il ricorrente abbia provato: 1) la propria natura di ente pubblico; 2) l'intervenuto svolgimento di attività economica; 3) l'assenza in concreto ed in astratto del fine di lucro;

considerato che in giurisprudenza è pacifico (cfr., da ultimo anche Tribunale di Udine, decr. 30 marzo 2016) che l'insolvenza dell'ente pubblico economico, anche se deriva da debiti contratti per scopi privatistici, non consenta di pronunciare sentenza dichiarativa di fallimento anche quando siano stati attivi in settori commerciali;

ritenuto utile riportare il passaggio motivazionale (cfr., Tribunale di Catania, sesta sezione civile, decreto di omologa n. cronol. 399/2018 del 21.03.2018) centrale del decreto di omologa della proposta di accordo formulata (con l'ausilio dell' Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento) "Teatro Stabile di Catania":

(omissis) ... si fa riferimento alla sentenza n. 2326 del 2016, pronunciata dal Consiglio di Stato in merito alla qualificazione da riconoscere alla Fondazione Teatro Stabile di Torino.

In tale sentenza, il giudice amministrativo ha affermato che " Nel nostro ordinamento, anche in ragione dell'influenza del diritto europeo, non esiste una definizione unitaria e omogenea di ente pubblico. La valorizzazione del profilo funzionale relativo alle finalità perseguite porta a individuare diverse nozioni di pubblica amministrazione in ragione degli ambiti generali e settoriali di disciplina che vengono in rilievo e, per ciascuna pubblica amministrazione, una possibile articolazione della natura, pubblica o privata, in ragione della specifica disciplina applicabile. Un primo ambito settoriale che può venire in rilievo, influenzato dal diritto europeo, è quello relativo ai contratti di lavori e servizi pubblici; il legislatore europeo, in ossequio al principio dell'autonomia organizzativa degli Stati membri, demanda a essi l'individuazione dei soggetti che devono qualificarsi come organizzazioni pubbliche. Altro ambito settoriale, di ispirazione anch'esso europeo, appare costituito dalle regole di disciplina rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità. L'analisi della legislazione settoriale conduce alla qualificazione dei Teatri stabili in termini pubblicistici in considerazione della sussistenza dei seguenti fondamentali indici normativi: la necessaria "costituzione pubblica"; il "controllo pubblico"; la mancanza del "prezzo economicamente significativo " e, cioè, la mancata copertura di una quota superiore al 50 per cento dei costi di produzione ad opera dei proventi

Ritenuto che il Teatro Stabile di Catania rientra a pieno nella descritta categoria, sia in ragione degli Enti che lo finanziano che dei delle vendite."

Ritenuto che, pertanto, la natura di ente pubblico impedendo l'invocata applicazione delle norme sul fallimento consente l'accesso alle criteri di gestione;

ritenuto che si debba condividere la tesi che la mera esclusione dell'applicazione delle norme sul fallimento consenta l'accesso alle procedure 1. 3/2012 in quanto (sotto un primo profilo è agevole osservare che) è stata normativamente disposta l'inammissibilità della domanda ex lege 3/12 se il debitore è soggetto a "procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo" mentre non è normativamente prevista

con riferimento alle procedure di liquidazione dell'ente pubblico; parimenti milita (sotto un secondo profilo) a favore dell'assoggettabilità astratta dei Consorzi di Comuni alle procedure di sovraindebitamento l'assenza del fine di lucro come per le associazioni e per le fondazioni anche se va condivisa la tesi che si debba sempre in concreto, il che qui è provato, riscontrare l'effettiva assenza del fine di lucro come nel caso di specie;

soprattutto (sotto un terzo es estremamente significativo profilo) a favore dell'assoggettabilità astratta dei Consorzi di Comuni alle procedure di sovraindebitamento la scrupolosa valutazione degli effetti dell'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio;

rammentato, nell'ottica dell'individuazione dei principali effetti: a) che dopo la chiusura della procedura l'ente sarà in concreto esdebitato; b) che durante la procedura l'ente non sarà assoggettabile a procedure esecutive; c) che la liquidazione avviene nelle forme e con le garanzie concorsuali secondo un piano approvato nelle prescritte forme; d) che il debitore potrà valutare se formulare istanze di falcidia dei crediti tribuari;

ritenuto conclusivamente che debba essere riconosciuta la sussistenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione in uno al riconoscimento di quello oggettivo in quanto l'ente in liquidazione ha uno sbilancio patrimonaile di oltre € 20 milioni (in quanto a fronte di un attivo di circa € 39 milioni emerge un passivo di quasi € 60 milioni);

dato atto infine che tenuto conto della giurisprudenza di legittimità in ordine alla co\_pendenza di ricorsi prefallimentari e domande di accesso alle procedure minori si debba ritenere che l'ufficio giudiziario debba sempre esaminarle contestualmente ma possa riunirle solo qualora i provvedimenti siano entrambi o monocratici o collegiali il che in questo caso non è possibile proprio per la natura monocratica questo provvedimento;

## **PQM**

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art. 14 ter e ss. L. 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modificazioni a carico di:

CONSORZIO COMUNI BACINO SALERNO 2 PER LO SMALTIMENTO RR.SS.UU. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Commissario Liquidatore pro-tempore P.Iva 03151600651

 nomina liquidatore, tenuto conto delle significative problematiche giuridiche del caso e delle significative esperienze in plurimi ruoli nei diversi settori del diritto concorsuale e del diritto dell'esecuzione, l'avv. Maria Farina, C.F.: FRNMRA65R71H703G, del foro di Salerno;

- precisa che costituiscono parte del compendio attivo del procedimento, ai sensi dell'art. 14 undecies, oltre a quanto indicato dal professionista nella relazione citata il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato, tutti i beni, redditi e crediti sopravvenuti nei 4 anni successivi al deposito della domanda di liquidazione;
- 4. Dispone che la presente procedura rimanga aperta a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 14-quinquies, sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14 undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;
- 5. Rappresenta al debitore che, tra le altre, è condizione di ammissibilità al beneficio della esdebitazione di cui all'art. 14-terdecies, che "abbia svolto nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
- 6. autorizza la ricorrente ad utilizzare l'abitazione principale sita in Battipaglia (SA) alla Via Antonio Meli 12 e relative pertinenze sino alla vendita del predetto immobile
- 7. manda al liquidatore per tutte le incombenze di cui agli artt. 14 sexies e ss. L. 3/2012 e succo mod.;
- 8. dispone che il predetto liquidatore depositi presso questo Ufficio copia dell'inventario e dello stato passivo e relazioni semestralmente sul suo adempimento;
- 9. chiede al liquidatore di depositare il piano di liquidazione;
- 10. chiede al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica e di procedere a stampa cartacea ed allegazione ad ogni relazione semestrale;
- 11. chiede al liquidatore di attivare l'accesso al cassetto fiscale del sovraindebitato;
- 12. chiede al liquidatore di attivare l'accesso al c.d. cassetto previdenziale presso INPS;
- 13. chiede al liquidatore di concordare, prima di proporre l'istituto bancario presso il quale accendere il conto corrente, il costo del bonifico e le altre condizioni;

- 14. dispone il deposito di tutte le somme su un conto corrente vincolato all'ordine del GD con emissione dei mandati;
- 15. precisa che le vendite devono essere nella foma delle procedure competitive telematiche con gli stessi schemi del settore fallimentare di Salerno e quindi con trasmissione al GD della bozza ed autorizzazione del GD ad eventuali ribassi
- 16. DISPONE che, sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 17. STABILISCE quale idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto la pubblicazione per estratto sul sito del Tribunale della domanda e di questo provvedimento;
- 18. Ordina di avvisare via pec dell'apertura del procedimento di liquidazione tutti i creditori ed in particolare il creditore procedente nel procedimenti di esecuzione sospesi ed il creditore procedente nei ricorsi prefallimentari;
- 19. invita il liquidatore a valutare se siano opportune forme di pubblicità ulteriori;
- 20. ORDINA la trascrizione dei decreto, a cura del Liquidatore di eventuali beni mobili registrati o immobili che dovessero pervenire nel quadriennio al debitore;
- 21. ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- 22. Si comunichi alla parte istante ed al professionista nominato.
- 23. Si pubblichi per estratto sul sito internet del Tribunale.

24/07/2020

Il Giudice Delegato Giorgio Jachia AND AND TOWN TOWN TO A TO BE A NICE OF A SCALAME RAINED AND AND THE RESTORAGE AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY

to the same of agents of the same state of the s

· Best Time file and confidence of a configuration of the configuration

A Provided Total Control Con

and the state of t

and the state of t

= \_

tens on the tensor of the tens

## CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 PER LO SMALTIMENTO RR.SS.UU.

#### **SALERNO**

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE COMMISSARIALE

## N.3 Del 11/08/2020

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Esercizio al 31/12/2019

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di Agosto alle ore 11.30 presso la sede di Salerno del Consorzio SA/2.

L'Avv.to Giuseppe Corona, Commissario Liquidatore, giusto Decreto n°48 del 05 marzo 2010, assistito dal Segretario Generale incaricato, dr.ssa Maria Tripodi.

#### IL COMMISSARIO

#### Premesso:

Che il Consorzio Comuni Bacino Salerno 2 per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stato costituito con legge della Regione Campania n.10 del 1993, con l'obbligo di associarsi a quaranta comuni della Provincia di Salerno e precisamente: Salerno, Atrani, Amalfi, Cetara, Conca Dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vieti sul Mare, Battipaglia, Bellizzi, Campagna, Eboli, Capaccio, Acervo, Castiglione del Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano, Olevano Sul Tusciano, Pontecagnano Faiano, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Albanella, Altavilla Silentina, Aquara, Bellosguardo, Castel San Lorenzo, Giungano, Roccadaspide, Roscigno, Sacco, Serre, Trentinara;

Che originariamente, il Consorzio è stato istituito solo per effettuare la gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani (le discariche) e solo negli anni a seguire e, precisamente, dall'anno 2000 gli è stato attribuito il compito di promuovere e di avviare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (dapprima carta, cartone e successivamente anche plastica, metalli, alluminio, vetro, legno) in ausilio ed in collaborazione con i Comuni interessati;

Che con Decreto Legge del 30 dicembre 2009, n°195, convertito nella Legge n.26 del 26.02.2010, è stata disposta la cessazione dello Stato di Emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania e con successivo Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n.4 deldel 05.01.2010 è stato nominato il Commissario Liquidatore del Consorzio di Bacino Salerno 2, l'avv. Giuseppe Corona, con relativo conferimento dei poteri di liquidazione;

Che con Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n°4 del 05,012010, si nominava Commissario Liquidatore del Consorzio di Bacino SA2 l'avv. Giuseppe Corona, conferendo i relativi poteri di liquidazione;

Che con Decreto n°48 del 05.03.2010, il Presidente della Provincia di Salerno ha conferito al Commissario Liquidatore del Consorzio Salerno 2, avvocato Giuseppe Corona, poteri di gestione e di amministrazione ordinaria in funzione del futuro subentro nelle relative funzioni da parte della stessa Provincia o loro società partecipate all'uopo costituite;

Che con delibera della Giunta Provinciale di Salerno n°480 del 30.12.2010, è stato prorogato l'incarico di Liquidatore del Consorzio SA/2 fino al trasferimento delle competenze riguardanti la gestione del ciclo integrato dei rifiuti alla Soc. Provinciale EcoAmbiente Salerno Spa, come da Legge n.26/2010;

Che con Legge n.11 del 2015 venivano prorogate al 31.12.2015 le attività del Consorzio di Bacino Salerno 2:

Che la durata di detto assetto delle competenze è stata prorogata più volte ad ogni scadenza;

Che con Delibera di Giunta n.733 del 16.12.2015, l'amministrazione Regionale della Campania ha approvato un disegno di legge (in merito la nota a firma del Vice Presidente della Regione Campania e del Direttore Generale all'Ambiente del 26.01.2016 prot. n.2016.0057840) volto a consentire l'avvio dell'ordinario assetto delle competenze in capo ai comuni obbligatoriamente associati a livello di ambito:

Che, successivamente, la Legge Regionale della Campani n.14 del 26.05.2016 ha dettato le norme di attuazione della disciplina Europea e nazionale in materia di rifiuti, prevedendo all'art.23 l'articolazione in ambiti territoriali ottimali regionali (ATO) per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni e all'art. 25 ha statuito l'obbligo per questi ultimi di aderire all'Ente d'Ambito Territoriale (EDA), in cui ricade il rispettivo territorio, per l'esercizio in forma associata delle funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti;

Che nell'ambito territoriale ottimale Salerno ricadono i comuni del Consorzio Bacino SA/2;

Che il soggetto di governo dell'ATO Salerno è demandato all'Ente di Ambito, EDA SA;

Che la citata Legge Regionale della Campania n.14 del 26.05.2016 all'art. 40 ha dettato il "regime transitorio dei contratti di servizio", sancendo al comma 1 che: "dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito indire nuove procedure di affidamento dei servizi a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla presente legge e che prevedano la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'ente di ambito";

Che con varie note "2018" il Consorzio rappresentava ai Comuni, all'EDA, alla Regione Campania, e Prefettura l'impossibilità di continuare a gestirei servizi di raccolta rifiuti peri Comuni, per mancanza di fondi;

Che da ultimo con nota prot.n.1131 dell'11.03.2019 il Consorzio comunicava la chiusura delle attività in data 31.03.2019;

che a seguito delle cessazioni delle attività con delibera n.16 del 21/06/2019 l'Ente ha deliberato la nomina di un gestore della crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n.3/2012;

che con Delibera n.24 del 09/12/2019 ha deliberato di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio in base alla legge n.3/2012 presentando la relativa domanda al Tribunale di Salerno, revocando la Delibera n.16 del 21/06/2019;

che, in seguito ad un'indagine di mercato, con Decreto del Commissario n.4 del 27/12/2019 si affidava alla società ADR MED Srl di Salerno il servizio di assistenza per la composizione della crisi da sovraindebitamento e nomina del gestore della crisi ex Legge n.3/2012;

che in data 24/07/2020 il Giudice del Tribunale di Salerno dr Giorgio Iachia dichiarava aperta la procedura di liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art.14 ter e ss. Legge n.3/2012 e successive modifiche con contestuale nomina del Liquidatore avv. Maria Farina del Foro di Salerno;

#### Premesso ancora

Che con Delibera Assembleare n.1 del 17/01/2020 si provvedeva all'approvazione della ripartizione delle perdite accumulate a tutto il 2018;

Dato atto che lo Statuto dell'Ente disciplina la nomina, i compiti e la durata dell'organo di revisione agli art.58-59-60-61-62 del vigente Statuto dell'Ente;

Visto il Bilancio di Esercizio anno 2019, periodo 01/01/2019 - 31/12/2019, (allegato "A") prot.n. 860/2020 del 17/07/2020 trasmesso dal dr Mauro Maci con relativa nota integrativa;

Vista la relazione sull'attività liquidatoria anno 2019 redatta dal Commissario Liquidatore e trasmessa al Collegio dei Revisori (allegato "B") con prot.n. 924/2020 del 31/07/2020;

visti i documenti contabili agli atti;

visti gli art.41-42-43 del D.P.R. 902/96;

visto l'art.54 del vigente Statuto consortile;

visto lo schema tipo di Bilancio delle aziende per i servizi pubblici locali approvato con Decreto del Ministero del Tesoro del 26/04/1995;

Considerato che il 2019 è stato il ventiquattresimo esercizio di questo Consorzio;

che il Bilancio al 31/12/2019 viene approvato nel maggior termine di 180 giorni nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni statutarie, tenuto conto delle novità introdotte dal D.Lgs. n.139/2015 in materia di bilancio di esercizio e delle conseguenti difficoltà connesse alla prima applicazione della norma;

dato atto che è stata acquisita la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti con prot.n. 953/2020 del 06/08/2020 (allegato "C"):

#### DELIBERA

1. Di approvare il Bilancio di Esercizio dall' 01/01/2019 al 31/12/2019 con le seguenti risultante:

#### STATO PATRIMONIALE

#### ATTIVO

Immobilizzazioni 604.480,00
Attivo circolante 42.425.638,00
Ratei e risconti 0,00
TOTALE ATTIVO 43.030.118.00

#### PASSIVO

Fondo per rischi e oneri 2.722.201,00
T.F.R. 10.477.882,00
Debiti 42.804.445,00
Ratei e Risconti0,00
TOTALE PASSIVO 56.004.528,00
Patrimonio Netto -12.974.410.00

Totale a pareggio 43.030.118,00

Perdita d'esercizio anno 2019 -12,974,409,00

#### CONTO ECONOMICO

Valore della produzione 6.682.975,00 Costi di produzione18.991.733,00 Gestione finanziaria - 665.651,00 Gestione Straordinaria0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 12.974.409,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	0,00
Imposte relative a esercizi precedenti	0,00
Perdita di esercizio	-12.974.409,00

2. Di approvare la relazione sull'attività liquidatoria allegata al presente atto sotto la lettera "B":

3. Prendere atto delle risultanze di Bilancio e rinviare la perdita dell'anno 2019 di € 12.974.409,00 ai futuri esercizi mediante richiesta ai Comuni consorziati a provvedere con appositi stanziamenti sui propri bilanci in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione ai sensi dell'art.54 del vigente Statuto;

4. Prendere atto che viene approvato nel maggior termine di n.180 giorni nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni statutarie, tenuto conto delle novità introdotte dal D.Lgs. n.139/2015 in materia di bilancio di esercizio e delle conseguenti difficoltà connesse alla prima applicazione della norma;

5. Di trasmettere la presente deliberazione con i relativi allegati ai n.40 Comuni consorziati per i provvedimenti di competenza;

6. Di incaricare il dr Mauro Maci per tutti gli atti consequenziali;

iuseppe CORONA

CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 Sede Legale: Via L. De Bartolomeis, 11

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, D.L.g.s.18.08.2000 n.267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 11.08.202 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

SALERNO II 11/08/2020

SALERNO | 11/08/2020

## CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 PER LO SMALTIMENTO RR.SS.UU.

#### SALERNO

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE COMMISSARIALE

## N.3 Del 11/08/2020

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Esercizio al 31/12/2019

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di Agosto alle ore 11.30 presso la sede di Salerno del Consorzio SA/2.

L'Avv.to Giuseppe Corona, Commissario Liquidatore, giusto Decreto nº48 del 05 marzo 2010, assistito dal Segretario Generale incaricato, dr.ssa Maria Tripodi.

#### IL COMMISSARIO

#### Premesso:

Che il Consorzio Comuni Bacino Salerno 2 per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stato costituito con legge della Regione Campania n.10 del 1993, con l'obbligo di associarsi a quaranta comuni della Provincia di Salerno e precisamente: Salerno, Atrani, Amalfi, Cetara, Conca Dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vieti sul Mare, Battipaglia, Bellizzi, Campagna, Eboli, Capaccio, Acervo, Castiglione del Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano, Olevano Sul Tusciano, Pontecagnano Faiano, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Albanella, Altavilla Silentina, Aquara, Bellosguardo, Castel San Lorenzo, Giungano, Roccadaspide, Roscigno, Sacco, Serre, Trentinara;

Che originariamente, il Consorzio è stato istituito solo per effettuare la gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani (le discariche) e solo negli anni a seguire e, precisamente, dall'anno 2000 gli è stato attribuito il compito di promuovere e di avviare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (dapprima carta, cartone e successivamente anche plastica, metalli, alluminio, vetro, legno) in ausilio ed in collaborazione con i Comuni interessati;

Che con Decreto Legge del 30 dicembre 2009, n°195, convertito nella Legge n.26 del 26.02.2010, è stata disposta la cessazione dello Stato di Emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania e con successivo Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n.4 deldel 05.01.2010 è stato nominato il Commissario Liquidatore del Consorzio di Bacino Salerno 2, l'avv. Giuseppe Corona, con relativo conferimento dei poteri di liquidazione;

Che con Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n°4 del 05,012010, si nominava Commissario Liquidatore del Consorzio di Bacino SA2 l'avv. Giuseppe Corona, conferendo i relativi poteri di liquidazione;

Che con Decreto nº48 del 05.03.2010, il Presidente della Provincia di Salerno ha conferito al Commissario Liquidatore del Consorzio Salerno 2, avvocato Giuseppe Corona, poteri di gestione e di amministrazione ordinaria in funzione del futuro subentro nelle relative funzioni da parte della stessa Provincia o loro società partecipate all'uopo costituite;

Che con delibera della Giunta Provinciale di Salerno n°480 del 30.12.2010, è stato prorogato l'incarico di Liquidatore del Consorzio SA/2 fino al trasferimento delle competenze riguardanti la gestione del ciclo integrato dei rifiuti alla Soc. Provinciale EcoAmbiente Salerno Spa, come da Legge n.26/2010;

Che con Legge n.11 del 2015 venivano prorogate al 31,12,2015 le attività del Consorzio di Bacino Salerno 2:

Che la durata di detto assetto delle competenze è stata prorogata più volte ad ogni scadenza;

Che con Delibera di Giunta n.733 del 16.12.2015, l'amministrazione Regionale della Campania ha approvato un disegno di legge (in merito la nota a firma del Vice Presidente della Regione Campania e del Direttore Generale all'Ambiente del 26.01.2016 prot. n.2016.0057840) volto a consentire l'avvio dell'ordinario assetto delle competenze in capo ai comuni obbligatoriamente associati a livello di ambito:

Che, successivamente, la Legge Regionale della Campani n.14 del 26.05.2016 ha dettato le norme di attuazione della disciplina Europea e nazionale in materia di rifiuti, prevedendo all'art.23 l'articolazione in ambiti territoriali ottimali regionali (ATO) per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni e all'art. 25 ha statuito l'obbligo per questi ultimi di aderire all'Ente d'Ambito Territoriale (EDA), in cui ricade il rispettivo territorio, per l'esercizio in forma associata delle funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti;

Che nell'ambito territoriale ottimale Salerno ricadono i comuni del Consorzio Bacino SA/2;

Che il soggetto di governo dell'ATO Salerno è demandato all'Ente di Ambito, EDA SA;

Che la citata Legge Regionale della Campania n.14 del 26.05.2016 all'art. 40 ha dettato il "regime transitorio dei contratti di servizio", sancendo al comma 1 che: "dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito indire nuove procedure di affidamento dei servizi a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla presente legge e che prevedano la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'ente di ambito";

Che con varie note "2018" il Consorzio rappresentava ai Comuni, all'EDA, alla Regione Campania, e Prefettura l'impossibilità di continuare a gestirei servizi di raccolta rifiuti peri Comuni, per mancanza di fondi;

Che da ultimo con nota prot.n.1131 dell'11.03.2019 il Consorzio comunicava la chiusura delle attività in data 31.03.2019;

che a seguito delle cessazioni delle attività con delibera n.16 del 21/06/2019 l'Ente ha deliberato la nomina di un gestore della crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n.3/2012;

che con Delibera n.24 del 09/12/2019 ha deliberato di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio in base alla legge n.3/2012 presentando la relativa domanda al Tribunale di Salerno, revocando la Delibera n.16 del 21/06/2019;

che, in seguito ad un'indagine di mercato, con Decreto del Commissario n.4 del 27/12/2019 si affidava alla società ADR MED Srl di Salerno il servizio di assistenza per la composizione della crisi da sovraindebitamento e nomina del gestore della crisi ex Legge n.3/2012;

che in data 24/07/2020 il Giudice del Tribunale di Salerno dr Giorgio Iachia dichiarava aperta la procedura di liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art.14 ter e ss. Legge n.3/2012 e successive modifiche con contestuale nomina del Liquidatore avv. Maria Farina del Foro di Salerno;

#### Premesso ancora

Che con Delibera Assembleare n.1 del 17/01/2020 si provvedeva all'approvazione della ripartizione delle perdite accumulate a tutto il 2018;

Dato atto che lo Statuto dell'Ente disciplina la nomina, i compiti e la durata dell'organo di revisione agli art.58-59-60-61-62 del vigente Statuto dell'Ente;

Visto il Bilancio di Esercizio anno 2019, periodo 01/01/2019 - 31/12/2019, (allegato "A") prot.n. 860/2020 del 17/07/2020 trasmesso dal dr Mauro Maci con relativa nota integrativa;

Vista la relazione sull'attività liquidatoria anno 2019 redatta dal Commissario Liquidatore e trasmessa al Collegio dei Revisori (allegato "B") con prot.n. 924/2020 del 31/07/2020;

visti i documenti contabili agli atti;

visti gli art.41-42-43 del D.P.R. 902/96;

visto l'art.54 del vigente Statuto consortile;

visto lo schema tipo di Bilancio delle aziende per i servizi pubblici locali approvato con Decreto del Ministero del Tesoro del 26/04/1995;

Considerato che il 2019 è stato il ventiquattresimo esercizio di questo Consorzio;

che il Bilancio al 31/12/2019 viene approvato nel maggior termine di 180 giorni nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni statutarie, tenuto conto delle novità introdotte dal D.L.gs. n.139/2015 in materia di bilancio di esercizio e delle conseguenti difficoltà connesse alla prima applicazione della norma:

dato atto che è stata acquisita la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti con prot.n. 953/2020 del 06/08/2020 (allegato "C"):

#### DELIBERA

1. Di approvare il Bilancio di Esercizio dall' 01/01/2019 al 31/12/2019 con le seguenti risultante:

# STATO PATRIMONIALE

A.	т.	PT	11	^
<u>^</u>		ΓI	٧	U

Immobilizzazioni	604.480,00
Attivo circolante	42,425,638,00
Ratei e risconti	0,00
TOTALE ATTIVO	43,030,118,00

# PASSIVO

Fondo per rischi e oneri	2.722.201,00
T.F.R.	10.477.882,00
Debiti	42.804.445,00
Ratei e Risconti0,00	and the second
TOTALE PASSIVO	56,004,528,00
Patrimonio Netto	-12.974.410,00
Totale a pareggio	43.030.118,00

Perdita d'esercizio anno 2019 -12.974.409,00

### CONTO ECONOMICO

Valore della produzione 6.682.975,00 Costi di produzione18.991.733,00 Gestione finanziaria - 665.651,00 Gestione Straordinaria0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 12.974.409,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	0,00
Imposte relative a esercizi precedenti	0,00
Perdita di esercizio	-12.974.409,00

2. Di approvare la relazione sull'attività liquidatoria allegata al presente atto sotto la lettera "B";

3. Prendere atto delle risultanze di Bilancio e rinviare la perdita dell'anno 2019 di € 12.974.409,00 ai futuri esercizi mediante richiesta ai Comuni consorziati a provvedere con appositi stanziamenti sui propri bilanci in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione ai sensi dell'art.54 del vigente Statuto;

 Prendere atto che viene approvato nel maggior termine di n.180 giorni nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni statutarie, tenuto conto delle novità introdotte dal D.Lgs. n.139/2015 in materia di bilancio di esercizio e delle conseguenti difficoltà connesse alla prima applicazione della norma;

5. Di trasmettere la presente deliberazione con i relativi allegati ai n.40 Comuni consorziati per i provvedimenti di competenza:

6. Di incaricare il dr Mauro Maci per tutti gli atti consequenziali;

IL COMMISSARIO
avv Giuseppe CORONA

IL SEGDEVANTO CONTERALE
Dott sea Walia Filipodi

CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 Sede Legale: Via L. De Bartolomeis, 11 84123 Salerno-Tel. 089 221148 P. IVA: 03151600651

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, D.Lgs18.08.2000 n.267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 11.08.2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

SALERNO II 11/08/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

SALERNO II 11/08/2020

IL SEGRETARIO GENERALE Dottesse Maria Trinodi

# SALERNO

# ORIGINALE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE COMMISSARIALE

# N.01 del 17.01.2020

OGGETTO:

approvazione della ripartizione delle perdite accumulate a tutto il 2018

PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventi il giorno diciasette del mese di Gennaio alle ore 10.00 presso la sede di Salerno del Consorzio SA/2.

L'Avv.to Giuseppe Corona, Commissario Liquidatore, giusto Decreto nº48 del 05 marzo 2010, assistito dal Segretario Generale incaricato, dr.ssa Maria Tripodi.

# IL COMMISSARIO

#### Premesso:

Che il Consorzio Comuni Bacino Salerno 2 per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stato costituito con legge della Regione Campania n.10 del 1993, con l'obbligo di associarsi a quaranta comuni della Provincia di Salerno e precisamente: Salerno, Atrani, Amalfi, Cetara, Conca Dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vieti sul Mare, Battipaglia, Bellizzi, Campagna, Eboli, Capaccio, Acervo, Castiglione del Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano, Olevano Sul Tusciano, Pontecagnano Faiano, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Albanella, Altavilla Silentina, Aquara, Bellosguardo, Castel San Lorenzo, Giungano, Roccadaspide, Roscigno, Sacco, Serre, Trentinara;

Che originariamente, il Consorzio è stato istituito solo per effettuare la gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani (le discariche) e solo negli anni a seguire e, precisamente, dall'anno 2000 gli è stato attribuito il compito di promuovere e di avviare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (dapprima carta, cartone e successivamente anche plastica, metalli, alluminio, vetro, legno) in ausilio ed in collaborazione con i Comuni interessati;

Che con Decreto Legge del 30 dicembre 2009, nº195, convertito nella Legge n.26 del 26.02.2010, è stata disposta la cessazione dello Stato di Emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania e con successivo Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n.4 del 05.01.2010 è stato nominato il Commissario Liquidatore del Consorzio di Bacino Salerno 2, l'avv. Giuseppe Corona, con relativo conferimento dei poteri di liquidazione;

Che con Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n°4 del 05,012010, si nominava Commissario Liquidatore del Consorzio di Bacino SA2 l'avv. Giuseppe Corona, conferendo i relativi poteri di liquidazione;

Che con Decreto nº48 del 05.03.2010, il Presidente della Provincia di Salerno ha conferito al Commissario Liquidatore del Consorzio Salerno 2, avvocato Giuseppe Corona, poteri di gestione e di amministrazione ordinaria in funzione del futuro subentro nelle relative funzioni da parte della stessa Provincia o loro società partecipate all'uopo costituite;

Che con delibera della Giunta Provinciale di Salerno n°480 del 30.12.2010, è stato prorogato l'incarico di Liquidatore del Consorzio SA/2 fino al trasferimento delle competenze riguardanti la gestione del ciclo, integrato dei rifiuti alla Soc. Provinciale EcoAmbiente Salerno Spa, come da Legge n.26/2010;

Che con Legge n.11 del 2015 venivano prorogate al 31.12.2015 le attività del Consorzio di Bacino Salerno 2;

Che la durata di detto assetto delle competenze è stata prorogata più volte ad ogni scadenza;

Che con Delibera di Giunta n.733 del 16.12.2015, l'amministrazione Regionale della Campania ha approvato un disegno di legge (in merito la nota a firma del Vice Presidente della Regione Campania e del Direttore Generale all'Ambiente del 26.01.2016 prot. n.2016.0057840) volto a consentire l'avvio dell'ordinario assetto delle competenze in capo ai comuni obbligatoriamente associati a livello di ambito;

Che, successivamente, la Legge Regionale della Campani n.14 del 26.05.2016 ha dettato le norme di attuazione della disciplina Europea e nazionale in materia di rifiuti, prevedendo all'art.23 l'articolazione in ambiti territoriali ottimali regionali (ATO) per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni e all'art. 25 ha statuito l'obbligo per questi ultimi di aderire all'Ente d'Ambito Territoriale (EDA), in cui ricade il rispettivo territorio, per l'esercizio in forma associata delle funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti;

Che nell'ambito territoriale ottimale Salerno ricadono i comuni del Consorzio Bacino SA/2;

Che il soggetto di governo dell'ATO Salerno è demandato all'Ente di Ambito, EDA SA;

Che la citata Legge Regionale della Campania n.14 del 26.05.2016 all'art. 40 ha dettato il "regime transitorio dei contratti di servizio", sancendo al comma 1 che: "dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito indire nuove procedure di affidamento dei servizi a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla presente legge e che prevedano la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'ente di ambito";

Che con varie note "2018" il Consorzio rappresentava ai Comuni, all'EDA, alla Regione Campania, e Prefettura l'impossibilità di continuare a gestire i servizi di raccolta rifiuti peri Comuni, per mancanza di fondi;

Che da ultimo con nota prot.n.1131 dell'11.03.2019 il Consorzio comunicava la chiusura delle attività in data 31.03.2019;

che a seguito delle cessazioni delle attività con delibera n.16 del 21/06/2019 l'Ente ha deliberato la nomina di un gestore della crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n.3/2012;

che con Decreto del Commissario n.4 del 27/12/2019 si affidava alla società ADR MED Srl di Salerno il servizio di assistenza per la composizione della crisi da sovraindebitamento e nomina del gestore della crisi ex Legge n.3/2012;

che in data 27/12/2019 è stata presentata presso il Tribunale di Salerno istanza per la procedura di sovraindebitamento come da Legge n.3/2012;

#### Premesso ancora

Che con Delibera n.3 del 26/07/2019 veniva approvato il Bilancio di Esercizio del 31/12/2018 con una perdita 2018 di € 1,572.832,00 e una perdita per esercizi precedenti (a tutto il 31/12/2017) di € 8.554.555,00 per un totale di € 10.127.390,00;

che sono cessate le attività e l'Ente è in fase di liquidazione;

che si rende necessario ribaltare le perdite accumulate negli anni dal 2014 al 2018 per un ammontare di € 10.127.390,00 ai Comuni consorziati ai sensi dell'Art.54 dello Statuto consortile ripartite in base alla quote consortili come da prospetto allegato sotto la lettera "A";

#### dato atto

che a seguito della ripartizione delle perdite accumulate a tutto il 2018 occorre procedere ad indicare in Bilancio nell'attivo della situazione patrimoniale crediti verso clienti per un totale € 10.127.390,00 come da prospetto allegato;

che la perdita complessiva di € 10.127.390,00 è relativa agli anni di seguito riportati:

- Anno 2014 € 2.567,384,00 come da Delibera n.1 del 23/07/2015;
- Anno 2015 € 3.935.349.00 come da Delibera n.1 del 29/07/2016;
- Anno 2016 € 842.601.00 come da Delibera n.1 del 21/07/2017;
- Anno 2017 € 1.579.364,00 come da Delibera n.2 del 26/07/2018;
- Anno 2018 € 1.572.834,00 come da Delibera n.3 del 26/07/2019;

Per un totale di € 10.497.532,00 da cui decurtare la somma della riserva legale, statutaria e straordinaria pari ad € 370.142,00 ammonta ad € 10.127.390,00

che dette Delibere sono state inviate ai Comuni consorziati e pubblicati sul sito internet dell'Ente e depositati presso la Camera di Commercio

Tutto ciò premesso

# ONSORZIO COMUNI BACINO SALERNO 2 - RIPARTIZIONE DELLE PERDITE AL 31/12/2018 TRA I N.40 COMUNI CONSORZIATI

Comune	Quota di partecipazione		Importo .
Acerno	0,71	€	71.904,46
Albanella	1,49	€	150.898,09
Atavilla Silentina	1,59	3	161.025,48
Amalfi	1,28	€	129.630,57
Aguara	0,42	€	42.535,03
Atrani	0,23	€	23.292,99
Battipaglia	11,86	€	1.201.108,29
Bellizzi	2,96	€	299.770,70
Bellosguardo	0,24	€	24.305,73
Campagna	3,61	€	365.598,73
Capaccio	4,77	€	483.076,44
Castel San Lorenzo	0,71	€	71.904,46
Castiglione del Genovesi	0,3	€.	30.382,17
Cetara	0,56	€	56.713,38
Conca dei Marini	0,16	€	16.203,82
Eboli	8,44	€	854.751,60
Furore	0,19	€	19.242,04
Giffoni Sei Casali	0,98	€	99.248,41
Giffoni Valle Piana	2,59	€	262.299,37
Giungano	0,26	€	26.331,21
Maiori	1,35	€	136.719,75
Minori	, 0,71	€	71.904,46
Montecorvino Pugliano	1,84	€	186.343,95
Montecorvino Rovella	2,72	€	275.464,97
Olevano sul Tusciano	1,51	€	152.923,57
Pontecagnano Faiano	5,35	€	541.815,29
Positano	0,91	€	92.159,24
Praiano	0,45	€	45.573,25
Ravello	0,59	€	59.751,59
Roccadaspide	1,76	€	178.242,04
Roscigno	0,23	€	23.292,99
Sacco	0,17	€	17.216,56
Salerno	32,54	€	3.295.452,27
San Cipriano Picentino	1,41	€	142.796,18
San Mango Piemonte	0,51	€	51.649,68
Scala	0,35	€	35.445,86
Serre	0,9	€	91.146,50
Tramonti	0,93	€	94.184,71
Trentinara	0,42	€	42.535,03
Vietri sul Mare	2,00	€	202.547,77

TOTALE PERDITE	100	€	10.127.388,65

#### DELIBERA

- per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati, di approvare la ripartizione delle perdite accumulate a tutto il 2018 pari ad € 10.127.390,00 come da prospetto allegato sotto la lettera "A";
- di dare atto che le perdite di esercizio pari ad € 10.127.390,00 sono da ripartire come da Art 54 del vigente Statuto consortile tra i Comuni consorziati che devono provvedervi con appositi stanziamenti sui propri bilanci;
- 3) di procedere all'iscrizione della somma di € 10.127.390,00 in Bilancio nell'attivo della stato patrimoniale come crediti verso clienti come da allegato sotto la lettera "A";
- 4) di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni consorziati;
- 5) Rendere la presente I.E.

IL COMMISSARIO avv. Giuseppe CORONA IL SEGRETARIO GENERALE Dott.sea Mariel Vrupodi

Si certifica che la presente deliberazione all'art. 124, D.Lgs 18.08.2000 n.267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 17.01. Box e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

SALERNO Iì- 17/01/2020

IL SEGRETARIO/GENERALE
Dott.szg Maria Tripedi

SALERNO II 17/01/2020

\$0SNO

IL SEGRETARIO GENERALE Dott ssa Maria Tripodi





#### TRIBUNALE DI SALERNO

IL G.D. LETTO IL RICORSO FOMULATO DA:

1) CONSORZIO COMUNI BACINO SALERNO 2
PER LO SMALTIMENTO RR.SS.UU.
IN LIQUIDAZIONE,
in persona del Commissario Liquidatore pro-tempore
P.Iva 03151600651

rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi Morena

RICORRENTE

#### VISTA L'ISTANZA:

Voglia il Tribunale di Salerno, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter L. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies, per le causali di cui in narrativa,

# in via preliminare d'urgenza

- disporre la sospensione delle procedure esecutive istruite nei confronti dell'istante Consorzio pendenti dianzi al Tribunale di Salerno;

# in via principale

- ↓ dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/12 e succ. mod.;
- ↓ disporre che dall'apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- ↓ indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento medio tempore dell'Ente ricorrente secondo quanto disposto dall'art.
   14 ter, comma 6 lett. b), anche mediante richiesta documentale, ove ritenuto dal Giudice necessario;
- → nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisti di cui all'art. 28 RD 267/1942 disponendo, in ogni caso, che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. L. 3/12;

- + stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda di liquidazione e del pedissequo decreto;
- → ordinare la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore, sui beni immobili e/o mobili registrati presenti nel patrimonio dell'Ente istante; ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

PRONUNCIA IL SEGUENTE

# **DECRETO APERTURA LIQUIDAZIONE**

ART. 14 QUINQUIESL. 27/01/2012 N. 3 SUCC. MODD.

letta la domanda di ammissione al procedimento di liquidazione di tutti i propri beni ai sensi dell'art. 14 ter L. 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modificazioni, resa, unitamente all'attestazione del professionista deputato a svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi:

ritenuto che a corredo della domanda di liquidazione del patrimonio siano stati allegati i documenti prescritti dalla cita normativa;

ritenuto in generale che la liquidazione del patrimonio sia inammissibile quando il proponente è soggetto alle procedure concorsuali ordinarie, abbia fatto ricorso, nei 5 anni precedenti, alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; abbia prodotto documentazione insufficiente a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale; abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, non abbia depositato la documentazione prevista dall'art. 9, commi 2 e 3, non abbia depositato l'inventario o la relazione dell'OCC;

ritenuto per contro che, ai sensi dell'art.14-quinquies L.n.3/2012, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, il giudice, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, debba dichiarare aperta la procedura di liquidazione con conseguente sospensione delle eventuali procedure esecutive in corso;

rappresentato infatti che la liquidazione del patrimonio è considerata una procedura, come il fallimento, di carattere universale la quale involge lo spossessamento del debitore, funzionale alla liquidazione del suo patrimonio, a beneficio di tutti i debitori poi ammessi al passivo che si contrappone quindi alla procedura esecutiva non solo per queste ontologiche caratteristiche ma anche perché al suo esito determina l'esdebitazione del debitore;

considerato che in questo caso il debitore ha depositato tutti i documenti richiesti;

Considerato che la relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi contiene: l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

lette le conclusioni formualate dal ricorrente;

# Ritenuto, in base alla documentazione e alle attestazioni rese:

1. la sussistenza della propria competenza territoriale;

- 2. la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore istante:
- 3. la non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della 1. 3/2012:
- 4. la completezza della domanda di liquidazione;
- 5. l'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità delle scritture contabili;
- 6. l'avvenuta comunicazione ex art. 14 ter, comma 4, ad opera dell'O.C.C. all'Agente di riscossione e agli uffici fiscali;

Rammentato che, a differenza dell'accordo o del piano del consumatore, la liquidazione riguarda (di regola) l'integrale liquidazione del proprio patrimonio motivo per il quale nell'ambito di questa procedura: 1) non è richiesta una maggioranza dei creditori per la sua approvazione; 2) non è previsto un procedimento di omologazione da parte del Tribunale; 3) il giudizio del Tribunale si svolge senza contraddittorio; 4) i creditori non votano;

ritenuto che il ricorrente abbia provato: 1) la propria natura di ente pubblico; 2) l'intervenuto svolgimento di attività economica; 3) l'assenza in concreto ed in astratto del fine di lucro;

considerato che in giurisprudenza è pacifico (cfr., da ultimo anche Tribunale di Udine, decr. 30 marzo 2016) che l'insolvenza dell'ente pubblico economico, anche se deriva da debiti contratti per scopi privatistici, non consenta di pronunciare sentenza dichiarativa di fallimento anche quando siano stati attivi in settori commerciali;

ritenuto utile riportare il passaggio motivazionale (cfr., Tribunale di Catania, sesta sezione civile, decreto di omologa n. cronol. 399/2018 del 21.03.2018) centrale del decreto di omologa della proposta di accordo formulata (con l'ausilio dell' Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento) "Teatro Stabile di Catania":

(omissis) ... si fa riferimento alla sentenza n. 2326 del 2016, pronunciata dal Consiglio di Stato in merito alla qualificazione da riconoscere alla Fondazione Teatro Stabile di Torino.

In tale sentenza, il giudice amministrativo ha affermato che "Nel nostro ordinamento, anche in ragione dell'influenza del diritto europeo, non esiste una definizione unitaria e omogenea di ente pubblico. La valorizzazione del profilo funzionale relativo alle finalità perseguite porta a individuare diverse nozioni di pubblica amministrazione in ragione degli ambiti generali e settoriali di disciplina che vengono in rilievo e, per ciascuna pubblica amministrazione, una possibile articolazione della natura, pubblica o privata, in ragione della specifica disciplina applicabile. Un primo ambito settoriale che può venire in rilievo, influenzato dal diritto europeo, è quello relativo ai contratti di lavori e servizi pubblici; il legislatore europeo, in ossequio al principio dell'autonomia organizzativa degli Stati membri, demanda a essi l'individuazione dei soggetti che devono qualificarsi come organizzazioni pubbliche. Altro ambito settoriale, di ispirazione anch'esso europeo, appare costituito dalle regole di disciplina rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità. L'analisi della legislazione settoriale conduce alla qualificazione dei Teatri stabili in termini pubblicistici in considerazione della sussistenza dei seguenti fondamentali indici normativi: la necessaria "costituzione pubblica"; il "controllo pubblico"; la mancanza del "prezzo economicamente significativo " e, cioè, la mancata copertura di una quota superiore al 50 per cento dei costi di produzione ad opera dei proventi

Ritenuto che il Teatro Stabile di Catania rientra a pieno nella descritta categoria, sia in ragione degli Enti che lo finanziano che dei delle vendite."

Ritenuto che, pertanto, la natura di ente pubblico impedendo l'invocata applicazione delle norme sul fallimento consente l'accesso alle criteri di gestione;

ritenuto che si debba condividere la tesi che la mera esclusione dell'applicazione delle norme sul fallimento consenta l'accesso alle procedure 1. 3/2012 in quanto (sotto un primo profilo è agevole osservare che) è stata normativamente disposta l'inammissibilità della domanda ex lege 3/12 se il debitore è soggetto a "procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo" mentre non è normativamente prevista con riferimento alle procedure di liquidazione dell'ente pubblico;

parimenti milita (sotto un secondo profilo) a favore dell'assoggettabilità astratta dei Consorzi di Comuni alle procedure di sovraindebitamento l'assenza del fine di lucro come per le associazioni e per le fondazioni anche se va condivisa la tesi che si debba sempre in concreto, il che qui è provato, riscontrare l'effettiva assenza del fine di lucro come nel caso di specie;

soprattutto (sotto un terzo es estremamente significativo profilo) a favore dell'assoggettabilità astratta dei Consorzi di Comuni alle procedure di sovraindebitamento la scrupolosa valutazione degli effetti dell'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio;

rammentato, nell'ottica dell'individuazione dei principali effetti: a) che dopo la chiusura della procedura l'ente sarà in concreto esdebitato; b) che durante la procedura l'ente non sarà assoggettabile a procedure esecutive; c) che la liquidazione avviene nelle forme e con le garanzie concorsuali secondo un piano approvato nelle prescritte forme; d) che il debitore potrà valutare se formulare istanze di falcidia dei crediti tribuari;

ritenuto conclusivamente che debba essere riconosciuta la sussistenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione in uno al riconoscimento di quello oggettivo in quanto l'ente in liquidazione ha uno sbilancio patrimonaile di oltre € 20 milioni (in quanto a fronte di un attivo di circa € 39 milioni emerge un passivo di quasi € 60 milioni);

dato atto infine che tenuto conto della giurisprudenza di legittimità in ordine alla co\_pendenza di ricorsi prefallimentari e domande di accesso alle procedure minori si debba ritenere che l'ufficio giudiziario debba sempre esaminarle contestualmente ma possa riunirle solo qualora i provvedimenti siano entrambi o monocratici o collegiali il che in questo caso non è possibile proprio per la natura monocratica questo provvedimento;

# **PQM**

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art. 14 ter e ss. L. 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modificazioni a carico di:

CONSORZIO COMUNI BACINO SALERNO 2 PER LO SMALTIMENTO RR.SS.UU. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Commissario Liquidatore pro-tempore P.Iva 03151600651

 nomina liquidatore, tenuto conto delle significative problematiche giuridiche del caso e delle significative esperienze in plurimi ruoli nei diversi settori del diritto concorsuale e del diritto dell'esecuzione, l'avv. Maria Farina, C.F.: FRNMRA65R71H703G, del foro di Salerno;

- precisa che costituiscono parte del compendio attivo del procedimento, ai sensi dell'art. 14 undecies, oltre a quanto indicato dal professionista nella relazione citata il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato, tutti i beni, redditi e crediti sopravvenuti nei 4 anni successivi al deposito della domanda di liquidazione;
- 4. Dispone che la presente procedura rimanga aperta a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 14-quinquies, sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14 undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;
- 5. Rappresenta al debitore che, tra le altre, è condizione di ammissibilità al beneficio della esdebitazione di cui all'art. 14-terdecies, che "abbia svolto nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
- 6. autorizza la ricorrente ad utilizzare l'abitazione principale sita in Battipaglia (SA) alla Via Antonio Meli 12 e relative pertinenze sino alla vendita del predetto immobile
- 7. manda al liquidatore per tutte le incombenze di cui agli artt. 14 sexies e ss. L. 3/2012 e succo mod.;
- 8. dispone che il predetto liquidatore depositi presso questo Ufficio copia dell'inventario e dello stato passivo e relazioni semestralmente sul suo adempimento;
- 9. chiede al liquidatore di depositare il piano di liquidazione;
- chiede al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica e di procedere a stampa cartacea ed allegazione ad ogni relazione semestrale;
- 11. chiede al liquidatore di attivare l'accesso al cassetto fiscale del sovraindebitato;
- 12. chiede al liquidatore di attivare l'accesso al c.d. cassetto previdenziale presso INPS;
- 13. chiede al liquidatore di concordare, prima di proporre l'istituto bancario presso il quale accendere il conto corrente, il costo del bonifico e le altre condizioni;

- 15. precisa che le vendite devono essere nella foma delle procedure competitive telematiche con gli stessi schemi del settore fallimentare di Salerno e quindi con trasmissione al GD della bozza ed autorizzazione del GD ad eventuali ribassi
- 16. DISPONE che, sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 17. STABILISCE quale idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto la pubblicazione per estratto sul sito del Tribunale della domanda e di questo provvedimento;
- 18. Ordina di avvisare via pec dell'apertura del procedimento di liquidazione tutti i creditori ed in particolare il creditore procedente nel procedimenti di esecuzione sospesi ed il creditore procedente nei ricorsi prefallimentari;
- 19. invita il liquidatore a valutare se siano opportune forme di pubblicità ulteriori;
- ORDINA la trascrizione dei decreto, a cura del Liquidatore di eventuali beni mobili registrati o immobili che dovessero pervenire nel quadriennio al debitore;
- 21. ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- 22. Si comunichi alla parte istante ed al professionista nominato.
- 23. Si pubblichi per estratto sul sito internet del Tribunale.

24/07/2020

Il Giudice Delegato Giorgio Jachia

and the second of the second o